

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 526

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2005)

Schema di decreto legislativo recante:

“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”

Relazione illustrativa

La legge 30 settembre 2004, n. 252 ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime privatistico, a cui fu assoggettato con l'emanazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a quello di diritto pubblico -collocazione più consona alle missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile- con ciò allineando l'ordinamento dei vigili del fuoco a quello del personale degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, indicati all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In tale rinnovato quadro di riferimento, con l'articolo 2 della stessa legge n. 252, il legislatore ha delegato il Governo ad emanare, entro il 27 ottobre 2005, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVVF. Nel contempo esso, nei contenuti, ha stabilito i principi e i criteri direttivi a cui attenersi nell'esercizio della delega, negli aspetti procedurali, ha conferito al Ministro dell'interno il potere-dovere di proporre uno o più schemi di decreti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente testo costituisce, appunto, esercizio del potere-dovere di proposta conferito al Ministro dell'interno.

Nell'articolato, il personale del CNVVF è stato distinto in tre "segmenti": personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative, personale dirigente e direttivo, personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

Per ciascuno dei "segmenti", l'ordinamento del personale è stato sviluppato attraverso la medesima sequenza: istituzione dei ruoli, articolazione dei medesimi in qualifiche, relativa dotazione organica, funzioni del personale, modalità e requisiti di accesso a ciascun ruolo, modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale, progressione in carriera, eventuali disposizioni comuni al personale appartenente ai ruoli compresi nel "segmento" e, infine, disciplina del procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego.

In tale modo sono strutturati i titoli I, II e III del testo. Il titolo IV prevede gli istituti comuni a tutto il personale del CNVVF, mentre il titolo V è dedicato a due tipologie di personale del tutto peculiari: gli atleti dei gruppi sportivi e i musicisti della banda del CNVVF. L'ultima partizione del provvedimento, corrispondente al capo VI, reca le norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali.

Esaminato nel suo insieme, l'articolato mira essenzialmente:

1. alla riqualificazione del servizio pubblico svolto dal CNVVF e alla rivalutazione della funzione sociale del vigile del fuoco, quale

- operatore di sicurezza civile e professionista della prevenzione e del soccorso per la tutela dei cittadini e dei beni della collettività;
2. alla riaffermazione implicita dell'imprescindibile unitarietà del CNVVF, a garanzia dell'assolvimento delle funzioni di salvaguardia della sicurezza dei cittadini affidate dalla Costituzione allo Stato;
 3. al potenziamento dei processi di evoluzione e innovazione del CNVVF, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e l'adeguamento delle professionalità a nuovi modelli organizzativi.

Per il perseguimento di tali obiettivi, per gli aspetti concernenti l'ordinamento del personale, è stata prevista una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e degli scatti retributivi sostanzialmente parallela a quella delle Forze dell'ordine, al fine di facilitare il necessario allineamento retributivo, da conseguire successivamente attraverso i meccanismi della contrattazione collettiva. In secondo luogo, è stato delineato un nuovo e più funzionale percorso professionale per il personale sia operativo che amministrativo del CNVVF, attraverso una progressione in carriera caratterizzata dal meccanismo del "doppio binario", che garantisce alla generalità degli interessati scatti di carriera e retributivi collegati a percorsi formativi, alla capacità professionale e al raggiungimento di un periodo predeterminato di anzianità, ma allo stesso tempo consente ai più motivati, purché in possesso di specifici titoli di merito previsti, progressioni di carriera più rapide tramite concorsi interni.

Passando dalla *ratio* ai contenuti del provvedimento, gli aspetti più significativi dell'articolato riguardano:

1. la previsione di regole di reclutamento che favoriscano chi abbia già svolto esperienze nel CNVVF quale volontario del Servizio civile nazionale o come volontario dei vigili del fuoco, valorizzando maggiormente le motivazioni di appartenenza al CNVVF e l'impegno di chi voglia cogliere l'opportunità di entrarne a far parte a tempo indeterminato;
2. con riferimento al personale tecnico-operativo e a quello delle carriere direttivo-dirigenziali, la previsione dell'accesso dall'esterno limitato a determinati ruoli con mantenimento di un percorso interno nelle singole aree professionali;
3. l'indispensabilità del prescritto titolo di studio per il passaggio ai ruoli superiori;
4. il mantenimento delle libertà, dei diritti e delle prerogative sindacali, con particolare riguardo al sistema e ai livelli delle relazioni sindacali medesime, nelle forme previste dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego e nel solco delle acquisizioni dei pregressi contratti ed accordi collettivi nazionali ed integrativi di lavoro riguardanti il CNVVF; conferma, in tale ambito, del ruolo delle rappresentanze sindacali unitarie elettive del personale;
5. il mantenimento delle attuali regole e garanzie contrattuali per tutto quanto attiene agli aspetti disciplinari del rapporto di

impiego, ivi compresa la previsione degli organismi a composizione mista deputati alla valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare;

6. il mantenimento delle attuali garanzie contrattuali previste per il personale, in caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica;
7. la realizzazione di un ruolo professionale più duttile ed articolato degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, che possa meglio far fronte ai servizi di guardia, di prevenzione e di soccorso, con una qualificazione professionale ancora più elevata dell'attuale;
8. l'istituzione della vicedirigenza sia per il personale direttivo che per i funzionari amministrativo-contabili e tecnico-informatici, al fine di implementare e valorizzare la loro professionalità in ordine a più complessi compiti lavorativi. La vicedirigenza è configurata, per il personale direttivo, come un momento contiguo e propedeutico alle tematiche ed alle responsabilità proprie della funzione dirigenziale; mentre costituisce uno snodo apicale nello sviluppo della carriera per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico.
9. la reintroduzione esclusivamente per le sedi metropolitane, per le sedi capoluogo di regione e per gli uffici centrali di particolare complessità, della qualifica di dirigente superiore, indispensabile al coordinamento di più strutture dirigenziali e consona a permettere un più compiuto momento di valutazione del personale dirigente ai fini della nomina a dirigente generale;

10. l'individuazione della figura del dirigente generale-capo del CNVVF, come vertice e terminale unico del patrimonio di tradizione, esperienza e professionalità della dirigenza dei Vigili del fuoco;
11. l'introduzione dell'istituto della messa in disponibilità dei dirigenti, al fine di consentire una maggiore duttilità di gestione di esigenze di servizio straordinarie, ovvero di situazioni personali particolari, gravi e non altrimenti affrontabili;
12. l'introduzione delle commissioni di avanzamento come necessario strumento per la più funzionale progressione in carriera del personale delle carriere direttivo-dirigenziali, a partire dalla qualifica di direttore fino a quella di dirigente generale;
13. l'individuazione per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche di un sistema che, superando le rigidità dell'attuale ordinamento, consenta di corrispondere con maggiore snellezza e flessibilità alle nuove esigenze del CNVVF;
14. la riaffermazione e la valorizzazione dell'indispensabile funzione strategica della formazione per tutte le qualifiche e i ruoli del CNVVF, con particolare riferimento alla formazione iniziale e all'aggiornamento professionale, quali presupposti ineludibili per progressioni di carriera più rapide;
15. il mantenimento della previsione dell'assunzione in varie qualifiche (operatore, vigile del fuoco, vice ispettore, vice

collaboratore) del coniuge e dei figli superstiti, nonché del fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, riconoscimento che da sempre il CNVVF tributa al personale più coraggioso e sfortunato;

16. la previsione di dotazioni uniche per più qualifiche dello stesso ruolo, con conseguente possibilità sia di progressioni in carriera certe e con automatismi definiti sia di maggiore flessibilità nei trasferimenti.

Nel titolo I, distinto in sei capi, viene disciplinato l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF, che espleta funzioni tecnico-operative.

Nel capo I, all'articolo 1, sono istituiti i ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ed è sancito il principio della sovraordinazione funzionale tra gli appartenenti ai predetti ruoli.

All'articolo 2 sono disciplinate le funzioni di polizia giudiziaria del personale, attribuendo la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione al ruolo di appartenenza.

Nel capo II sono previste l'articolazione del ruolo dei vigili del fuoco in quattro qualifiche e le funzioni del personale, caratterizzate dall'unitarietà e dalla piena fungibilità, fatto salvo il riconoscimento, al personale appartenente alla qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore, del compito di sostituire il capo squadra in caso di assenza o impedimento.

All'articolo 5 è regolamentata l'assunzione dei vigili del fuoco, attraverso concorso pubblico, con il mantenimento delle riserve esistenti in favore dei vigili del fuoco volontari in possesso di determinati requisiti e dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o in rafferma, nonché l'elevazione della riserva esistente in favore di coloro che abbiano prestato servizio civile nel CNVVF.

Negli articoli successivi del capo sono disciplinati i corsi di formazione iniziale, le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo e l'attribuzione di uno scatto convenzionale alla figura apicale in possesso di una determinata anzianità di servizio.

Il capo III disciplina il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, articolato in quattro qualifiche, risultante dall'aggregazione dei pregressi profili professionali dei capi squadra e dei capi reparto. Tale scelta di aggregazione e le nuove funzioni attribuite hanno la finalità di ottimizzare la presenza del personale operativo qualificato (capi reparto e capi squadra appunto) nelle squadre di soccorso, valorizzandone competenze e capacità professionali. Particolarmente qualificante è la funzione di comando dei distaccamenti attribuita alla qualifica apicale.

In relazione alla particolare qualificazione professionale richiesta, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo è riservato al solo personale in servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, attraverso il richiamato meccanismo del "doppio binario". Il percorso "accelerato" prevede che i vigili del fuoco con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato con profitto specifici corsi di aggiornamento professionale siano ammessi al ruolo superiore, attraverso un concorso interno per titoli ed esame, nel limite del 40% dei posti disponibili. Il restante 60% è riservato ai vigili del fuoco apicali, previo superamento di un concorso per soli titoli. Lo stesso meccanismo è utilizzato anche per la promozione alla qualifica di capo reparto.

Le qualifiche di capo squadra e quelle di capo reparto sono caratterizzate da una dotazione organica separata, resa necessaria anche per l'esigenza di attribuire la responsabilità dei distaccamenti alla sola qualifica apicale dei capi reparto.

I restanti articoli del capo disciplinano i corsi di formazione iniziale, le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo e l'attribuzione di uno scatto convenzionale alla figura apicale in possesso di una determinata anzianità di servizio.

Il capo IV disciplina il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, articolato in cinque qualifiche. Ad esso si accede per il 50% dei posti disponibili mediante concorso pubblico e per l'altro 50% mediante concorso interno. In sede di primo inquadramento, il ruolo è alimentato,

attraverso due concorsi straordinari, da aliquote di capi reparto in possesso del necessario titolo di studio.

La previsione di riservare almeno il 50% dei posti disponibili al personale interno è stata dettata dalle particolari responsabilità di comando, soprattutto nelle attività di soccorso tecnico urgente, conferite agli appartenenti al ruolo.

Nell'ambito del ruolo, sono valorizzate in particolare le figure apicali di sostituto direttore, alle quali sono riconosciuti compiti parzialmente affini a quelli dei direttivi, in relazione all'esigenza di meglio rispondere alle accresciute esigenze funzionali ed organizzative del CNVVF.

Per quanto riguarda le funzioni, sono accentuati i compiti operativi degli appartenenti al ruolo, anche attraverso l'attribuzione della responsabilità di comando di distaccamenti di particolare rilevanza e, per la figura apicale dei sostituti direttori, dei distretti e di particolari uffici individuati attraverso un apposito decreto.

Le qualifiche di ispettore e quelle di sostituto direttore sono anch'esse caratterizzate da una dotazione organica separata, resasi necessaria in seguito alla scelta di attribuire particolari funzioni alle qualifiche dei sostituti direttori.

I restanti articoli del capo disciplinano i corsi di formazione iniziale, le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo e l'attribuzione di uno scatto convenzionale alla figura apicale in possesso di una determinata anzianità di servizio. In particolare all'articolo 29 si prevede, per la promozione alla

qualifica di sostituto direttore, un concorso interno al quale sono ammessi gli ispettori esperti con anzianità totale nel ruolo di almeno diciotto anni. La scelta di non utilizzare il meccanismo del “doppio binario” riposa sull’esigenza di far accedere alla qualifica di sostituto direttore solo personale altamente qualificato e con una particolare maturazione professionale.

Il capo V disciplina il particolare istituto delle promozioni per merito straordinario, comune a tutto il personale disciplinato nel titolo I.

Il passaggio al regime pubblicistico ha consentito di estendere al CNVVF un istituto già ordinariamente operante per altri Corpi dello Stato, sanando in tal modo un’ingiustificata disuguaglianza nei riguardi di una categoria che da sempre si distingue per gesti di estremo coraggio, portati a volte fino al sacrificio della propria vita per la salvezza di quella degli altri.

Il capo VI istituisce, in applicazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, il comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico» e disciplina, nel suo ambito, il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto d’impiego del personale non direttivo e non dirigenziale ad esso riservati.

In particolare, l’art. 34 prevede che i contenuti dell’accordo raggiunto tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale -individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi del successivo articolo

35- siano recepiti in un apposito decreto del Presidente della Repubblica di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici, ferma restando la conservazione della sua efficacia fino all'entrata in vigore del decreto successivo.

L'articolo 36 individua le materie oggetto di negoziazione, conformandosi alle indicazioni della legge di delega. Il richiamo alla materia del trattamento economico, fondamentale e accessorio, è correlato al criterio di garanzia di uno sviluppo omogeneo e proporzionato dello stesso rispetto a quello attribuito alla figura apicale del personale non dirigente e non direttivo.

L'articolo 37 disciplina le fasi della procedura di negoziazione, prevedendo le modalità e i tempi di avvio della stessa, i presupposti per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (assenso delle organizzazioni sindacali che raggiungano la percentuale di rappresentatività prescritta), le prerogative delle organizzazioni sindacali dissenzienti (presentazione di osservazioni entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo), l'approvazione dell'ipotesi di accordo e del relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da parte del Consiglio dei ministri, una volta verificate positivamente le compatibilità finanziarie.

E' stata prevista, poi (art. 37, comma 6), in applicazione di un preciso criterio direttivo contenuto nella legge di delega, una fase integrativa dell'efficacia, consistente nella certificazione da parte della Corte dei conti dell'attendibilità e compatibilità finanziaria dello schema di decreto. Al riguardo, si segnala che la predetta certificazione si assomma al controllo

preventivo di legittimità che la stessa Corte dovrà rendere sullo schema di decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Infine, l'articolo 38 ammette la possibilità e disciplina la stipula degli accordi integrativi nazionali e di quelli decentrati a livello centrale e periferico, esclusivamente nell'ambito e nei limiti stabiliti con il decreto presidenziale che conclude il procedimento negoziale e per le materie in esso specificamente indicate. E' previsto espressamente che detti accordi non possano comportare oneri aggiuntivi.

L'ordinamento del personale direttivo e dirigenziale del CNVVF, ivi compreso quello medico e ginnico-sportivo, è disciplinato nel titolo II, che è articolato in cinque capi. I suoi tratti salienti sono quelli già descritti in premessa e concernenti l'istituzione della vicedirigenza, la reintroduzione della figura dei dirigenti superiori per alcune sedi e uffici di particolare complessità, l'individuazione della figura del dirigente generale-capo del CNVVF quale vertice del CNVVF, l'introduzione della messa in disponibilità dei dirigenti e delle commissioni di avanzamento. Sono, inoltre, riassumibili nell'accentuazione dei compiti operativi del personale stesso (la scelta mira a coinvolgere sempre il personale delle carriere direttivo-dirigenziali nell'intervento) e nell'unitaria linea di sovraordinazione funzionale che va dal personale direttivo a quello dirigenziale fino alla figura apicale del dirigente generale-capo del CNVVF.

Un istituto innovativo introdotto dal provvedimento è quello del percorso di carriera, consistente, per l'accesso alla dirigenza, nell'obbligatorietà di un effettivo servizio prestato presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco e, per la promozione a dirigente superiore, nell'obbligo di prestare servizio in differenti sedi (almeno tre). E' evidente come tale istituto miri a contemperare l'esigenza della funzionalità dell'Amministrazione con quella di garantire a tutti i funzionari esperienze professionali in grado di elevarne il livello qualitativo e il rendimento e di stimolarne l'impegno attraverso la diversificazione delle esperienze di lavoro.

Per i dirigenti generali, in un'ottica di crescita dell'istituzione CNVVF, l'aspetto veramente qualificante del provvedimento è rinvenibile nell'applicazione, anche per il CNVVF, dell'istituto della "nomina" a dirigente generale in sostituzione di quello, attualmente vigente, del conferimento dell'incarico a termine. Infatti la "nomina", come avviene per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, è finalizzata alla creazione di una dirigenza che, nella sua forte autonomia, possa rappresentare al meglio le esigenze del CNVVF e dare continuità alla sua azione.

E' altresì indicativa la disciplina per l'ingresso e la progressione nelle carriere direttivo-dirigenziali, caratterizzati, in attuazione del chiaro principio di delega e come avviene per gli altri Corpi dello Stato, dalla previsione che l'accesso alle medesime avviene esclusivamente dalla qualifica iniziale dei ruoli direttivi, attraverso concorso pubblico riservato a coloro che siano in

possesso delle lauree magistrali e dei titoli abilitativi prescritti. Conseguentemente l'accesso alle varie qualifiche di primo dirigente (primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo) è riservato al personale appartenente alle qualifiche apicali dei corrispondenti ruoli direttivi. Tale scelta è confermata dalle disposizioni sul procedimento negoziale con le quali, come meglio si dirà in seguito, il legislatore delegante ha previsto un autonomo comparto di negoziazione concernente, oltre il personale dirigenziale, anche quello direttivo, rafforzando, anche negli aspetti contrattuali, il nuovo concetto di carriera direttivo-dirigenziale.

Nei capi I, II e III sono disciplinati, altresì, i corsi di formazione iniziale, le promozioni e le nomine del personale direttivo e dirigenziale, ivi comprese le nomine a dirigente generale.

Al capo IV sono previste le disposizioni comuni al personale delle ~~carriere direttivo-dirigenziali.~~

L'art. 68, in applicazione dell'apposito criterio direttivo contenuto nella legge di delega, demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione e la periodica rideterminazione degli incarichi di funzione da conferire ai funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali, con esclusione di quelle di livello dirigenziale generale. A chiusura del quadro normativo delineato dall'articolo 68, quale necessario corollario del principio, voluto dal legislatore delegante, della tendenziale unitarietà delle carriere direttivo-dirigenziali, è previsto che, per i predetti incarichi, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, siano riservate ad altro funzionario delle stesse carriere.

L'articolo 69 disciplina il conferimento degli incarichi di funzione di cui all'articolo precedente e di quelli spettanti ai dirigenti generali del CNVVF, con particolare riferimento ai criteri (di tipo meritocratico), alla durata (non superiore a tre anni per i dirigenti generali e a cinque anni per gli altri dirigenti, termine quest'ultimo elevabile, in caso di rinnovo dell'incarico, fino a dieci) e all'individuazione degli organi deputati al conferimento dell'incarico stesso (il Ministro dell'interno per gli incarichi dirigenziali generali, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile negli altri casi). L'articolo si chiude con la salvaguardia delle disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

Gli articoli 70 e 71 delineano il sistema di valutazione del personale delle carriere direttivo-dirigenziali fino alle qualifiche di dirigente superiore, costituito da due snodi fondamentali:

- la valutazione annuale, fondata sulla relazione inerente all'attività svolta elaborata dagli stessi direttivi e dirigenti interessati e sulla scheda di valutazione predisposta, per il personale direttivo, dai dirigenti degli uffici dai quali i funzionari dipendono, e per i dirigenti, da un apposito comitato;
- la valutazione comparativa ai fini della progressione in carriera, sulla base di criteri determinati con cadenza triennale, con previsione, tra l'altro, delle fattispecie di esclusione e sospensione dagli scrutini.

Ovviamente tali meccanismi di valutazione interagiscono tra loro consentendo, da un lato, la più efficace selezione del personale, dall'altro,

la congruità dell'esito di una procedura valutativa rispetto all'altra. Gli organi deputati ai due tipi di valutazione sono diversi: per la valutazione annuale, il capo del Dipartimento, per quella comparativa, il consiglio di amministrazione.

Quest'ultimo si avvale, per l'attività preparatoria, della commissione per la progressione in carriera, organo la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dall'articolo 72.

L'articolo 73 detta, al comma 1, la disciplina della verifica dei risultati, demandando ad apposito regolamento la determinazione delle modalità e delle garanzie procedurali della stessa. La norma stabilisce anche gli effetti dell'esito negativo della verifica. Il comma 2 disciplina, invece, l'istituto della responsabilità dirigenziale nell'ipotesi di grave inosservanza delle direttive impartite o di ripetuta valutazione negativa, prevedendo, al fine di garantire l'obiettività del procedimento, adeguate garanzie procedurali, tra le quali, il coinvolgimento nell'istruttoria di un comitato di garanti.

Gli articoli 74 e 75 regolano, rispettivamente, gli istituti del collocamento in disponibilità di ufficio per particolari esigenze di servizio e a domanda.

L'articolo 76 reca la disciplina generale del trattamento economico dei dirigenti, ispirata a criteri di onnicomprensività, meritocrazia e produttività, disponendo (comma 1) che esso si articoli in una componente stipendiale di base ed in due componenti accessorie correlate, queste ultime, alle posizioni funzionali ricoperte, alla peculiarità degli incarichi e delle

responsabilità esercitate, ai rischi assunti, ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati nonché alle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Il comma 2 precisa che le prestazioni remunerate con detto trattamento sono tutte quelle riconducibili all'espletamento dei doveri d'ufficio di ciascun funzionario.

L'articolo 77 disciplina la retribuzione di rischio e di posizione, demandando (comma 2) ad un provvedimento del Ministero dell'interno la graduazione delle posizioni funzionali sulla cui base il procedimento negoziale determini la relativa retribuzione.

L'articolo 78 disciplina la retribuzione di risultato, demandando al procedimento negoziale la determinazione dei parametri in base ai quali essa va attribuita ed a un decreto ministeriale la definizione della procedura di valutazione dei risultati, che è effettuata dal Ministro, per i dirigenti generali, e dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per i dirigenti superiori ed i primi dirigenti.

Sempre in tema di trattamento economico, l'articolo 79 prevede l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale direttivo e ai primi dirigenti.

Il capo V disciplina il procedimento negoziale relativo al personale delle carriere direttivo-dirigenziali con procedure ed istituti identici all'omologo procedimento inerente al personale non dirigente e non direttivo, fatta eccezione -in parte- per le materie oggetto di negoziazione.

Per l'illustrazione del procedimento si rinvia, quindi, alle considerazioni svolte sopra.

I due tipi di procedimenti, anche se pressoché identici nell'iter e negli istituti previsti, sono distinti, anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, e tra essi non sussiste, in alcuna fase, nesso di contestualità e complementarietà. Essi, inoltre, si concludono con separate ipotesi di accordo recepite, ciascuna, con un proprio decreto del Presidente della Repubblica.

Al Titolo III capo I, è prevista l'istituzione dei *“ ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche per le esigenze organizzative ed operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali”*. E' sancito, così, il pieno riconoscimento di quei ruoli che per troppo tempo sono stati definiti di “supporto” ed è conferita agli stessi una piena identità attraverso il riconoscimento di una distinta specificità di funzione in attuazione del dettato del legislatore della legge 252/2004, che ha, espressamente, voluto ricondurre anche tale categoria nel regime pubblicistico.

Si riassumono, in breve, gli aspetti salienti del decreto sul punto.

Il criterio di delega concernente la vicedirigenza, sia amministrativa che tecnico-informatica, è stato attualizzato attraverso l'istituzione di un ruolo separato di funzionari riservato al personale laureato, che potesse, al suo apice, esprimere un vicedirigente, sia amministrativo-contabile che tecnico-informatico, con la previsione di dotazioni organiche e di funzioni distinte.

Più in generale il nuovo disegno ha richiesto una completa redistribuzione delle 4021 unità previste dalla dotazione organica attuale per i ruoli amministrativi-tecnici-informatici.

Sottratta la dotazione del personale laureato, per un totale di 220 unità pari a circa il 5%, si è uniformemente diviso l'organico restante tra il personale diplomato –ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori– cui sono affidate mansioni di rilievo nell'ambito dell'organizzazione del CNVVF, e personale non diplomato –ruoli degli operatori e degli assistenti– preposto a funzioni sussidiarie.

L'operazione, come chiarito in sede di relazione tecnico-finanziaria, non determina maggiori oneri.

La separazione dei ruoli del personale laureato e di quello diplomato - attualmente inseriti in un profilo comune- non ha svilito la professionalità del personale più anziano, in possesso di diploma e di recente riqualificato alle posizioni C2 e C3, e di quello inquadrato nelle posizioni economiche C1, per i quali viene previsto l'inquadramento nelle qualifiche di sostituto direttore con ambiti di competenza e funzioni parallele ai laureati, fatto salvo quelle dei vicedirigenti.

Vengono istituite nuove qualifiche iniziali della carriera dei diplomati e, a caduta, i ruoli degli assistenti e degli operatori, per i quali sono state rimodulate le dotazioni organiche e conferite, in particolare, agli assistenti, funzioni separate che, riconoscendo le loro peculiarità, danno dignità ad una categoria sinora, incomprensibilmente, indistinta.

La previsione di dotazioni uniche per più qualifiche offre la possibilità di progressioni in carriera certe e con automatismi definiti e consente di ipotizzare una maggiore mobilità, in quanto con l'organico unico per più qualifiche (fino a quattro) si consentirà una maggiore flessibilità e verrà superato l'ostacolo dettato dalla necessità del posto disponibile in ogni profilo.

L'individuazione di singoli profili -in alcuni casi contenitori di molte professionalità - da parte delle attuali norme contrattuali, vincolava la progressione in carriera alla disponibilità economica del Fondo Unico di Amministrazione -contrattazione integrativa- e alla disponibilità di posto nell'organico e di posto nella sede di servizio, mentre il presente provvedimento, prevedendo un chiaro percorso di carriera, consente all'amministrazione di porre in essere un'adeguata programmazione, anche grazie ad una necessaria flessibilità, e al personale di progettare la propria vita professionale.

Sono previsti, inoltre, percorsi più rapidi per quanti, in possesso di diploma o di laurea, vogliono partecipare alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli superiori e scatti convenzionali per le figure apicali.

Nell'immediato, poi, vengono ulteriormente aumentate le prospettive di carriera con la previsione di appositi concorsi straordinari.

Sarà possibile, a regime, una più razionale politica della gestione delle risorse umane con l'apprezzamento delle esigenze di ogni singola sede e struttura e con la possibilità di prevedere l'assunzione, tramite concorsi pubblici o direttamente dagli uffici provinciali del lavoro, delle professionalità effettivamente necessarie.

Nello specifico, nel capo II sono previste l'articolazione del ruolo degli operatori in quattro qualifiche e le funzioni di detto personale, caratterizzate dall'unitarietà e dalla piena fungibilità, nonché le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo.

Allo stesso modo risulta strutturato il capo III, riguardante il ruolo degli assistenti, articolato in due qualifiche. La peculiarità di tale ruolo rispetto al precedente è costituita, in primo luogo, dal riconoscimento al personale appartenente alle qualifiche di assistente ed assistente capo di specifiche mansioni, da un lato amministrativo-contabili e dall'altro tecnico-informatiche, con compiti specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, anche in tema di formazione del personale di livello inferiore, e poi, dall'attribuzione di uno scatto convenzionale alla figura apicale in possesso di una determinata anzianità di servizio.

Sia per il ruolo degli operatori che per quello degli assistenti sono ipotizzate dotazioni organiche molto ampie conferendo, in tal modo, particolare dignità ad ogni attività e consentendo, a regime, una più

razionale politica della gestione delle risorse umane con l'apprezzamento delle esigenze di ogni singola sede e struttura e con la possibilità, limitatamente al ruolo degli operatori, di prevedere l'assunzione delle professionalità effettivamente necessarie direttamente dagli uffici provinciali del lavoro.

E' previsto, inoltre, che il passaggio dal ruolo degli operatori a quello degli assistenti avvenga attraverso concorsi interni, in attuazione del meccanismo del "doppio binario" già citato, che garantisce progressioni di carriera più rapide ai più motivati, purché in possesso di specifici titoli di merito.

Ai capi IV e V sono previste l'articolazione dei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori, le funzioni e le modalità d'accesso alla qualifica di vice collaboratore, nuova qualifica iniziale della carriera dei diplomati.

Circa la vicedirigenza, di cui si è già detto in premessa, si evidenzia che, al fine di raggiungere una maggiore qualificazione delle strutture del CNVVF, sia centrali che periferiche, si è previsto l'inserimento di un funzionario direttore in ogni Comando provinciale ed in ogni Direzione regionale e di due unità in sedi provinciali di maggior rilievo (città metropolitane e capoluoghi di regione), oltre ad un numero congruo da destinare alle strutture dipartimentali che nella nuova strutturazione necessitano di personale in possesso di specifica, elevata professionalità.

Il titolo IV comprende una serie di norme dal contenuto alquanto disparato, il cui denominatore comune è dato dal fatto che ciascuna di esse riguarda tutto il personale del CNVVF. Esse sono distinte in due capi, il primo, contenente disposizioni sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego, il secondo, altre disposizioni comuni.

L'art. 132, comma 1, riassume, con elencazione tassativa, le modalità di accesso al CNVVF. Tra queste, è significativa, quale doveroso tributo nei riguardi del personale più valoroso e sfortunato, l'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio. Il comma 2 sancisce la disapplicazione, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del CNVVF, delle disposizioni che prevedono il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati. In tal modo, le limitazioni dell'accesso al CNVVF, previste in passato per i soli ruoli del personale addetto ai servizi di soccorso tecnico urgente, sono estese al personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, in ragione del potenziale impiego di quest'ultimo in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il CNVVF è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità dei beni e dell'ambiente.

L'articolo 133 prevede che il personale del CNVVF, incluso quello di livello dirigenziale nel limite massimo di cinque unità contemporaneamente, possa essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'articolo 134 ammette e disciplina il mutamento di funzioni e il trasferimento di ruolo del personale dei ruoli tecnico-operativi ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, nei casi di sopravvenuta inidoneità psico-fisica. E' altresì prevista la riammissione, a domanda, nei ruoli di provenienza, qualora il personale recuperi l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica medesima. La disposizione riproduce il contenuto delle corrispondenti previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del CNVVF.

L'articolo 135 prevede, per il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute, la facoltà di richiedere la riammissione in servizio. In tale ambito sono disciplinati, in particolare, i limiti temporali per la presentazione della richiesta, le condizioni a cui è subordinato l'accoglimento della stessa e la ricollocazione nel ruolo e nella qualifica di appartenenza in caso di esito positivo dell'attività istruttoria.

L'articolo 136, per una parte (comma 1), individua le cause di cessazione dal servizio del personale del CNVVF in quelle previste dal

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per l'altra (comma 2), si limita a confermare la vigenza delle attuali disposizioni in tema di limiti di età per il collocamento a riposo.

L'articolo 137 conferma, attraverso il richiamo dello Statuto dei lavoratori e dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema dei diritti e delle libertà sindacali vigente nel pregresso ordinamento. Sancisce, altresì, che tali diritti e libertà siano riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale, in ragione della tendenziale unitarietà delle carriere direttivo-dirigenziali.

L'articolo 138 si limita a richiamare i riferimenti normativi da cui si ~~traggono i diritti e i doveri del personale del CNVVF, che sono~~ sostanzialmente quelli riconosciuti dal provvedimento in esame e, per quanto non previsto da esso, le leggi e i regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato. E' previsto, altresì, che, nei casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del CNVVF possano essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001.

L'articolo 139 individua, al comma 1, le sanzioni disciplinari applicabili al personale del CNVVF, sulla falsariga di quelle vigenti nel pregresso ordinamento, con alcune modificazioni terminologiche rese necessarie dal

carattere pubblicistico assunto dal rapporto di impiego. Esso, poi (comma 2), demanda a un apposito regolamento la disciplina di tutta una serie di aspetti e garanzie procedurali espressamente elencate, ivi compresi l'istituzione di organismi a composizione mista deputati alla valutazione delle infrazioni disciplinari. E' previsto espressamente (comma 4) che tale provvedimento possa riprodurre il contenuto delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del CNVVF.

Con l'articolo 140 si intende colmare un'evidente lacuna dell'ordinamento del CNVVF attraverso l'emanazione del regolamento di servizio, volto a regolare aspetti fondamentali dell'attività prestata dal personale del CNVVF attualmente non disciplinati ovvero disciplinati in modo frammentario o incompleto.

L'articolo 141 prevede che la modifica e la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del CNVVF avvenga, salvo che per le qualifiche di livello dirigenziale generale, con decreti del Ministro dell'interno adottati, l'uno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, l'altro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. In tal modo viene introdotto nell'ordinamento del CNVVF uno strumento di estrema flessibilità organizzativa, che consente il tempestivo adeguamento delle dotazioni organiche alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio. Strumento analogo a quello già esistente per le altre componenti del Ministero dell'Interno ad ordinamento pubblicistico: Polizia di Stato (art. 65 del d. lgs. n. 334/2000) e

carriera prefettizia (art. 7 del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133).

L'articolo 142, redatto nell'ottica della valorizzazione della funzione strategica della formazione e dell'aggiornamento professionale, si apre con l'affermazione che tale importante diritto-dovere è assicurato a tutto il personale del CNVVF e durante lo svolgimento dell'intera carriera. Nei nove commi di cui si compone l'articolo:

- sono individuati, quali sedi principali della formazione, gli istituti di istruzione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prevedendo nel contempo la possibilità di far ricorso ad istituzioni ed amministrazioni esterne in ambito nazionale e internazionale;
- sono specificate le varie tipologie e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione attivabili (corsi di formazione iniziale, per i passaggi interni di qualifica e di ruolo, di aggiornamento e perfezionamento professionale ecc.), nell'ambito di programmi annuali definiti sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80;
- sono previsti, tra i predetti corsi, anche quelli di livello universitario validi come crediti formativi ai fini dell'acquisizione di titoli di laurea;
- indicati i criteri di individuazione del personale ammesso a partecipare ai corsi;

- è prevista, per il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e per quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche, la possibilità di essere autorizzati, a domanda e a determinate condizioni, ad assentarsi dal servizio, per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'articolo 143 contiene disposizioni relative agli scrutini di promozione e ai concorsi, aggiuntive a quelle previste dall'articolo 71 per le carriere direttivo-dirigenziali. E' previsto che gli scrutini di promozione siano una competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che vi provvede con cadenza annuale, sulla base dei criteri approvati triennialmente dal consiglio medesimo. E' disciplinata, altresì, la decorrenza delle promozioni, distintamente per quelle a ruolo aperto e per quelle conferite nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. E' previsto, infine, la disapplicazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici.

L'articolo 144, al comma 1, esclude il personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative e quello delle carriere direttivo-dirigenziali dalla fruizione dell'istituto del *part time*, demandando a un regolamento ministeriale l'individuazione, per il personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, delle modalità

di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, dei contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici. Il comma 2 prevede il divieto del telelavoro a distanza per tutto il personale del CNVVF.

Il titolo V, al Capo I, disciplina l'accesso ai gruppi sportivi, mentre al Capo II, quello alla banda musicale del CNVVF. In particolare l'art. 145 regola l'assunzione del personale nei gruppi sportivi del CNVVF prevedendo l'accesso, sempre attraverso procedure concorsuali, nell'ambito del ruolo di vigile del fuoco nel limite delle vacanze organiche e richiedendo, ~~oltre ai requisiti previsti per il predetto ruolo, il possesso di un titolo sportivo.~~

Al comma 2 si dispone che con successivo regolamento del Ministro dell'Interno, siano fissati i titoli sportivi da ammettere a valutazione, le altre modalità connesse allo svolgimento dei concorsi e alla formazione delle graduatorie; sono altresì previste le modalità di autorizzazione alle sponsorizzazioni, di cui all'art. 43 "Contratto di sponsorizzazione..." della legge n. 449/1997.

L'art. 146 regola l'impiego in altre attività istituzionali o il trasferimento ad altri ruoli nelle ipotesi in cui gli atleti perdano l'idoneità a svolgere le attività nei gruppi sportivi.

Con l'art. 147 è disciplinata l'assegnazione ai gruppi sportivi con provvedimento del capo Dipartimento di quel personale già appartenente al CNVVF che sia in possesso di quei titoli sportivi previsti per l'accesso degli atleti rendendo così omogeneo l'ordinamento attraverso una equiparazione tra gli atleti assunti dall'esterno e quelli formatisi all'interno del CNVVF.

Le disposizioni ricalcano comunque norme già vigenti per gli altri Corpi dello Stato e attualizzano previsioni già sancite nell'ordinamento del CNVVF e precisamente all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000 n. 246, il quale prevede, in via istituzionale, la promozione dell'attività sportiva da parte del CNVVF, anche attraverso i gruppi sportivi.

L'art. 148 riconosce dignità alla banda musicale del CNVVF che attualmente si fonda esclusivamente su base volontaria, a cui partecipano, compatibilmente con le esigenze di servizio, vigili permanenti e vigili volontari in possesso di un titolo idoneo all'uso di uno strumento musicale.

Fino ad ora la banda musicale è stata disciplinata con provvedimenti amministrativi estemporanei diretti per lo più a regolamentarne le forme di convocazione e le modalità di impiego in occasione di cerimonie celebrative proprie del CNVVF. Si intende ora disciplinare legislativamente una struttura di fatto già operante, in modo da attribuirle una appropriata

collocazione ordinamentale, con precise modalità di attuazione e di impiego del personale.

Si tratta di un'esigenza fortemente sentita da parte del CNVVF che intende dotarsi di un complesso strumentale riconosciuto a livello istituzionale, con caratteri di maggiore rappresentatività e partecipazione nelle cerimonie ufficiali e nelle esibizioni di carattere pubblico come avviene per gli altri Corpi dello Stato. L'obiettivo è raggiunto attraverso estensione al personale della banda musicale composto da solo trenta orchestrali della disciplina di cui alle precedenti disposizioni concernenti l'accesso ai gruppi sportivi.

Le disposizioni concernenti sia i gruppi sportivi che la banda musicale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto le assunzioni sono previste nel limite delle vacanze di organico del CNVVF e ~~nel rispetto delle procedure di programmazione ed assunzione vigenti.~~

Il titolo VI contiene le norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali.

I criteri utilizzati per l'inquadramento del personale del CNVVF nei ruoli e qualifiche di nuova istituzione sono così riassumibili:

- profilo di appartenenza;
- anzianità di servizio;
- possesso di titoli di studio;

- passaggi ai ruoli superiori solo attraverso procedure concorsuali straordinarie;
- mantenimento dell'anzianità maturata nel profilo di provenienza ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale;
- mantenimento, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, del maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

L'utilizzo dei predetti criteri consente il trasferimento del personale del CNVVF nel rispetto dei diritti, sia ordinamentali che economici, già maturati e dei principi di delega e di quelli costituzionali, più volte ribaditi dalla Corte costituzionale, inerenti all'accesso ai pubblici uffici. Inoltre si è, ovviamente, garantito la piena operatività del CNVVF, non prevedendo trasmissioni tra personale tecnico-operativo e quello chiamato a svolgere compiti amministrativo-tecnico-informatici.

Il provvedimento, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, ha sempre tenuto ben presente le risorse economiche disponibili, evitando il ricorso ad istituti spuri che potessero produrre effetti economici indiretti e ricorrendo all'istituto del ruolo ad esaurimento in un solo caso e per sole due unità. Il soprannumero, previsto solo per le qualifiche di capo reparto, di assistente e di sostituto direttore antincendi si è invece reso necessario per mere ragioni economiche che non hanno consentito il passaggio,

sempre attraverso procedure concorsuali, di personale che per titoli di studio, maturazione professionale e selezione attraverso concorso pubblico doveva, correttamente, essere inquadrato in ruoli superiori.

Per alcune categorie, sempre per motivazioni economiche, non è stato possibile neanche avviare, attraverso il soprannumero nei ruoli superiori, il processo di riconoscimento delle capacità professionali maturate. Vedasi, ad esempio:

- il personale appartenente ai profili di vigile del fuoco con una anzianità di servizio superiore ai quindici anni e di capo squadra, ancor più anziano, in possesso dei diplomi richiesti, a regime, per i concorsi al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, per il quale non è stato possibile prevedere concorsi straordinari;
- il personale appartenente al profilo di operatore tecnico ~~professionale, assunto anni fa attraverso concorso pubblico~~, per il quale venne richiesto il possesso di un diploma analogo a quello previsto per i concorsi a regime per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

Le disposizioni del Capo I, agli articoli da 149 a 152, regolano: l'inquadramento del personale appartenente al profilo dei vigili del fuoco, sinora indistinto, nelle istituite quattro qualifiche; l'inquadramento del personale appartenente ai profili di capo squadra e di capo reparto nelle istituite qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, conservando agli stessi, in relazione ai sopraindicati criteri, l'anzianità di servizio ed il maturato economico, riconoscendo,

altresì, per le qualifiche apicali di entrambi i profili, uno scatto convenzionale al raggiungimento di una significativa anzianità di servizio;

L'art. 151 disciplina l'inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico antincendi anche in relazione alla disposizione inserita nell'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2002-2005, che prevedeva il loro collocamento ad esaurimento e, consequenziale passaggio, non ancora effettuato, attraverso procedure agevolate, al profilo economico C1.

In relazione a ciò gli appartenenti al suddetto profilo sono inquadrati direttamente nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto conservando anch'essi anzianità e maturato economico.

L'art. 152 disciplina gli inquadramenti del personale appartenente ai profili di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo. Il suddetto personale viene inquadrato, fondamentalmente, in relazione alla propria posizione economica, nelle istituite qualifiche di sostituto direttore antincendi e di sostituto direttore antincendi capo, mentre gli appartenenti al profilo apicale vengono inseriti nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo con l'attribuzione di un apposito scatto convenzionale e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di "esperto", cui è connesso l'attribuzione di peculiari funzioni.

Anche a tale personale vengono conservati l'anzianità e il maturato economico eventualmente in godimento.

Nell'art. 153, al comma 1, si disciplinano le procedure di un primo concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto in possesso del prescritto titolo di studio, mentre al comma 2, è ammesso a partecipare ad un secondo concorso per l'accesso alla medesima qualifica anche il personale inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto. I posti disponibili sono 300 per un concorso, 334 per l'altro, in quanto per ragioni finanziarie non è stata possibile, come sopra indicato, la piena copertura della dotazione organica del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Al capo II, articoli 154-155-156, sono disciplinati gli inquadramenti nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi. Tali disposizioni non presentano aspetti di rilievo, salvo che in relazione alle anzianità già possedute dal personale in servizio e all'assenza di inquadramenti nelle qualifiche iniziali di vice direttore. Anche per tale personale viene conservata l'anzianità e il maturato economico eventualmente in godimento.

All'art. 157 si dispongono gli inquadramenti del personale appartenente alla seconda fascia dirigenziale delle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo. L'istituita qualifica di dirigente superiore non è coperta attraverso norme di inquadramento in quanto si è ritenuto opportuno consentire all'amministrazione di effettuare le necessarie valutazioni per il conferimento di tali promozioni.

All'art. 158 sono disciplinati alcuni concorsi straordinari che si sono resi necessari per "traghettare" il personale in servizio dal vecchio al nuovo ordinamento, senza incidere sui diritti quesiti. Merita particolare attenzione il concorso disciplinato alla lett. a) ove viene prevista, in sede di prima applicazione, una selezione interna a soli 25 posti, per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservata al personale inquadrato ai sensi dell'art. 152 commi 1, 2 e 3, che sia ovviamente, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti per l'accesso a regime alla predetta qualifica. Mentre tale norma nel previgente ordinamento aveva carattere ordinario, il decreto legislativo dispone, invece, che l'accesso alle qualifiche delle carriere direttivo-dirigenziali avvenga solo tramite dei pubblici concorsi con riserva del 20% dei posti al personale interno. Tale scelta vuole rafforzare le procedure selettive di chi è chiamato a svolgere compiti di assoluta delicatezza come quello di responsabile di un comando provinciale dei vigili del fuoco.

Merita ricordare che ai concorsi straordinari riservati al personale interno non è comunque ammesso chi abbia riportato nell'ultimo triennio una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Il capo III è dedicato all'inquadramento del personale appartenente al settore aeronavigante. Occorre sul punto precisare che il riordino complessivo di tale settore, unitamente a quello del restante personale chiamato ad espletare "peculiari attività per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni", troverà completa attuazione, come precisato al comma 1 dell'art. 159, in sede di emanazione

dei decreti legislativi integrativi già previsti dall'art. 2 comma 3 della legge di delega. *Medio tempore*, si è provveduto ad inquadrare il personale aeronavigante in relazione ai profili di appartenenza, rinviando previsioni di concorsi straordinari o procedure di rivalutazione delle professionalità possedute nei predetti decreti integrativi. Come sempre, anche per tale personale viene previsto la salvaguardia dell'anzianità e del maturato economico.

Nel capo IV viene disciplinato l'inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

In via preliminare occorre precisare che, pur avendo ben presenti le indicazioni emerse in sede di approvazione del disegno di legge di delega, circa l'utilizzo delle risorse stanziare, sostanzialmente, per il solo personale operativo, ~~si è ritenuto di destinare anche a tale personale una, seppur limitata, quota parte delle risorse.~~ Grazie ad esse si è avviato il riordino anche di questa categoria di personale che, si ricorda, il legislatore ha ricondotto nell'ordinamento pubblicistico proprio in relazione ad un ruolo non più di mero supporto, ma di piena partecipazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del CNVVF. Il riordino è stato realizzato, pur senza incidere sui trattamenti economici, attraverso una rimodulazione delle dotazioni organiche e delle funzioni dei singoli profili, al fine di rendere effettivo il nuovo ruolo che la riforma ha voluto attribuire al suddetto personale. Si ricorda, ad esempio che esso è sempre chiamato a

partecipare, pur nell'ovvio rispetto delle proprie competenze non operative, agli interventi di soccorso, in caso di gravi calamità.

La rimodulazione è stata progettata nello spirito di reale utilizzo delle capacità professionali maturate dal personale ed attestate dal possesso, per gran parte di esso, di adeguati titoli di studio, e sulla scelta di puntare sull'aspetto motivazionale attraverso l'avvio di un percorso che porti al riconoscimento delle elevate funzioni che il personale è, in concreto, chiamato a svolgere.

In tale ottica si è puntato, anche per questa categoria di personale, alla creazione di una carriera che consenta -anche qui attraverso il sistema del doppio binario- riconoscimenti di capacità professionali e certezze, in relazione all'anzianità e alla regola che i passaggi ai ruoli superiori possa avvenire solo tramite concorsi. Qui l'esigenza di progressione in carriera era ancor più forte, in quanto il numero dei soggetti titolati attualmente in servizio è numericamente molto significativo rispetto ai posti disponibili, per cui si è ritenuto doveroso prevedere una procedura concorsuale.

Le disposizioni del capo in parola concernenti gli inquadramenti del personale appartenente ai profili professionali esistenti negli istituiti ruoli seguono, sostanzialmente, gli stessi parametri utilizzati per il personale tecnico-operativo. Conseguentemente gli inquadramenti sono disposti in relazione ai profili di appartenenza e alle anzianità di servizio. Anche qui si fanno salvi i principi dell'anzianità e del maturato economico eventualmente in godimento.

L'art. 163 disciplina l'istituzione di un ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi. Tale ruolo si è reso indispensabile in quanto, a seguito dell'attuazione di disposizioni contrattuali risalenti nel tempo, nel suddetto profilo professionale erano presenti due unità prive del prescritto diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In conseguenza del principio che ai ruoli si possa accedere solo se in possesso di prescritti titoli di studio e, d'altra parte, non potendo svilire le professionalità comunque maturate dai predetti soggetti, attraverso inquadramenti in profili sottordinati, è stato mantenuto ad esaurimento un ruolo degli ispettori amministrativi articolato in una qualifica unica che conserva sia la denominazione che le funzioni del profilo di origine. Chiaramente, sino alla cessazione dal servizio delle predette due unità ne sono rese indisponibili altrettante nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

La disciplina dei concorsi straordinari è recata dall'art. 167 in cui sono previsti, per l'accesso ai profili di vice collaboratore tecnico-informatico e di vice collaboratore amministrativo-contabile, alcuni concorsi riservati al personale che sia comunque in possesso dei titoli di studio richiesti a regime.

Essi sono diversamente modulati in relazione ai profili ed alle fasce economiche di provenienza e consentiranno all'amministrazione di avviare il progetto su descritto, collocando il personale in ruoli e qualifiche che finalmente riconoscono appieno le alte maturazioni professionali raggiunte ed i titoli di studio che esso già possiede.

Sarà così possibile finalmente dare un adeguato riconoscimento a tale categoria di personale. Anche in tali concorsi vige il principio della non ammissibilità del personale che nell'ultimo triennio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria.

Il Capo V contiene le disposizioni transitorie necessarie per evitare di incidere negativamente su posizioni giuridiche già maturate e discrasie ordinamentali.

L'art. 168 disciplina la fase transitoria del sistema di valutazione e progressione in carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori, stabilendo o una dilazione nel tempo dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni a regime del provvedimento in esame o apposite discipline che evitino di incidere sulle posizioni già acquisite ai fini delle promozioni.

Al comma 1 dell'articolo 169 viene disciplinata, in via transitoria, la nomina dei dirigenti generali prevedendo che per un quinquennio sia possibile nominarli anche tra i primi dirigenti che abbiano maturato almeno un'anzianità di dieci anni nella qualifica. Diversamente, la disposizione a regime, che prevede la nomina solo tra i dirigenti superiori, avrebbe inciso sulle aspettative degli altri attuali dirigenti del CNVVF e ridotto la possibilità di scelta del Governo.

Il comma 2 riguarda invece il conferimento, sempre governativo, dell'incarico di dirigente generale-capo del CNVVF. Anche per esso è previsto che nel primo quinquennio l'incarico, oltre che ai dirigenti generali,

possa essere conferito ai dirigenti superiori che abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica dirigenziale anche nel previgente ordinamento.

La disposizione ha sempre l'obiettivo di non ridurre, rispetto all'ordinamento attuale, la possibilità di scelta del Governo per la nomina di una figura di tale assoluto rilievo.

Il comma 3 è invece preordinato a dar rilievo prioritario, per le nomine a dirigente generale, a chi è attualmente chiamato a ricoprire incarichi aventi la medesima natura.

Il comma 4 si limita a stabilire che le norme in materia di costituzione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale opereranno solo per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

L'art. 170 concerne invece la prima applicazione dei procedimenti negoziali prevedendo che il sistema ed i livelli delle forme di partecipazione sindacale sono definiti facendo riferimento alla disciplina attualmente contenuta nei contratti collettivi nazionali concernenti il CNVVF.

L'art. 171, intitolato "clausole transitorie di salvaguardia", è preordinato a far salve le procedure e gli effetti di concorsi o scrutini che siano in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La disposizione in tale ipotesi sancisce per il personale, che grazie ai suddetti effetti, consegua, in data successiva all'entrata in vigore del provvedimento, nomine o promozioni, l'inquadramento "secondo le modalità stabilite nel

presente decreto” nelle stesse qualifiche raggiunte da quello appartenente ai medesimi profili.

Il comma 2 del predetto articolo tende a sanare degli effetti abnormi verificatisi nel precedente ordinamento nell’ipotesi di passaggi dai profili professionali operativi a quelli del “vecchio supporto” che determinava la perdita dell’anzianità di servizio maturata nel settore operativo.

La disposizione in esame tende pertanto a porre un rimedio a tale stortura riconoscendo, in sede di primo inquadramento e per una sola volta, a tale personale, ai fini del passaggio alla qualifica superiore, un’anzianità di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza.

Il capo VI concerne le disposizioni economico-finanziarie e finali.

L’art. 172, oltre a disciplinare unitariamente l’utilizzo delle risorse sancite dalla legge di delega e dall’art. 8 del decreto legge n. 45 del 31 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 31 maggio 2005, reca due principi fondamentali: l’uno concernente l’equa distribuzione a titolo di una tantum per gli anni 2004-2005 delle risorse stanziare, in relazione all’entrata in vigore del provvedimento alla data del 1°1.2006; l’altro concernente la necessaria destinazione delle risorse aventi carattere fisso e continuativo e attualmente inserite nel fondo riservato alla contrattazione nazionale integrativa, a parziale copertura degli istituti di carriera previsti nel decreto legislativo in esame.

Il principio dell'equa distribuzione delle risorse a titolo di una tantum tende a bilanciare la distribuzione delle risorse disponibili a tutto il personale, in quanto per effetto degli inquadramenti, alcune categorie di soggetti si ritrovavano ad essere sfavorite rispetto ad altre con una oscillazione, a volte significativa, delle percentuali di incremento. Pertanto, attraverso il suddetto principio di equità, che in concreto determina maggiori risorse a titolo di una tantum per chi ha ricevuto un minore incremento stipendiale, si vogliono evitare eccessive disparità di trattamento in sede di primo inquadramento.

Esso chiaramente riposa su chiari principi ordinamentali.

La trasmigrazione prevista nello stesso articolo delle risorse economiche, ammontanti a circa sette milioni di euro, dal fondo della contrattazione privatistica a copertura dei passaggi di carriera del presente provvedimento, discende direttamente dalla volontà del legislatore delegante di ricondurre il rapporto di impiego del personale del C.N.VV.F. in un regime pubblicistico, il quale, proprio in relazione alla natura di Corpo, non poteva che produrre una organizzazione, in termini di carriera, simile a quella degli altri Corpi dello Stato.

Un'organizzazione pubblicistica in termini di carriera, è caratterizzata, come è noto, dal raggiungimento di passaggi connessi o ad anzianità di servizio o alla dimostrazione di particolari capacità professionali che assicurano l'evolversi della carriera.

Un tale sistema è chiaramente in antitesi rispetto a quello attualmente vigente per il CNVVF in cui invece i passaggi di qualifica e gli incrementi economici non hanno una certezza ordinamentale ma sono di volta in volta stabiliti in sede di contrattazione.

Infatti, le risorse in parola, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità e disponibili a regime, venivano utilizzate per l'attribuzione di fasce economiche o per cosiddetti salti di area.

Tali istituti, com'è ovvio, non possono trovare più alcuna applicazione in un ordinamento pubblicistico in relazione agli aspetti ordinamentali sopra evidenziati ma, ancor più, non è più possibile il loro utilizzo in relazione agli effetti indiretti che essi potrebbero produrre negli ordinamenti degli altri Corpi dello Stato.

E' evidente che ove una contrattazione prevedesse salti d'area per talune categorie questo produrrebbe immediati riflessi anche negli altri Corpi dello Stato.

Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 172 in parola ha allocato tali risorse a copertura delle promozioni tra qualifiche previste nel decreto legislativo. Alla medesima destinazione saranno finalizzate a regime le risorse, aventi anche esse origine contrattuale e mantenute nel decreto in esame a titolo di maturato economico, allorché diventeranno disponibili in relazione a pensionamenti o a passaggi a qualifiche o ruoli che determinano il raggiungimento di un trattamento economico superiore.

Ovviamente, per gli anni 2004-2005 esse sono utilizzate a titolo di una tantum.

L'art. 173, per evitare vuoti ordinamentali nell'attribuzione dei trattamenti economici al personale in servizio in relazione al passaggio dall'ordinamento attuale a quello neo-istituito, stabilisce che in attesa dell'emanazione dei primi DPR di recepimento di ipotesi di accordo negoziali previsti, il trattamento dello stipendio tabellare del personale del C.N.VV.F. sia fissato "nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti".

L'art. 174 sancisce il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole, nelle ipotesi in cui il personale del CNVVF, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal provvedimento in ~~esame, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo prima delle promozioni o degli inquadramenti medesimi.~~

L'art. 175 sancisce l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2006 data, tra l'altro, di scadenza dei contratti privatistici al fine di evitare inutili difficoltà di calcolo per la liquidazione dei trattamenti economici.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente e del quadro normativo di riferimento - Ratio dell'intervento

La legge 30 settembre 2004, n. 252 ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime privatistico, a cui fu assoggettato con l'emanazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a quello di diritto pubblico - collocazione più consona alle missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile- con ciò allineando l'ordinamento dei vigili del fuoco a quello del personale degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, indicati all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In tale rinnovato ambito di riferimento, è prevista l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego tassativamente determinati ed è disciplinato il nuovo ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla negoziazione.

La riforma persegue, quindi, finalità di alto profilo, in quanto tende non solo ad incentivare l'operatività e l'efficienza del personale, ma anche a rendere più evidente e percepibile la funzione di sicurezza civile che il Corpo è chiamato ad espletare nella società, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza statale diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Il provvedimento, in particolare mira essenzialmente:

a) per gli aspetti concernenti l'ordinamento del personale è stato delineato un nuovo e più funzionale percorso professionale per il personale sia operativo che amministrativo del Corpo nazionale, attraverso una progressione in carriera caratterizzata dal meccanismo del "doppio binario", che garantisce alla generalità degli interessati scatti di carriera e retributivi collegati a percorsi formativi, alla capacità professionale e al raggiungimento di un periodo predeterminato di anzianità, ma allo stesso tempo consente ai più motivati, purché in possesso di specifici titoli di merito previsti, progressioni di carriera più rapide tramite concorsi interni.

b) è stata prevista una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e degli scatti retributivi sostanzialmente parallela a quella delle Forze dell'ordine, al fine di facilitare il necessario allineamento retributivo, da conseguire successivamente attraverso i meccanismi della contrattazione collettiva.

Passando dalla *ratio* ai contenuti del provvedimento, gli aspetti più significativi dell'articolato riguardano:

1. la previsione di regole di reclutamento che favoriscano chi abbia già svolto esperienze nel CNVVF quale volontario del Servizio civile nazionale, valorizzando maggiormente le motivazioni di appartenenza al CNVVF e l'impegno di chi voglia cogliere l'opportunità di entrarne a far parte a tempo indeterminato;
2. con riferimento al personale tecnico-operativo e a quello delle carriere direttivo-dirigenziali, la previsione dell'accesso dall'esterno limitato a determinati ruoli con mantenimento di un percorso interno nelle singole aree professionali;
3. l'indispensabilità del prescritto titolo di studio per il passaggio ai ruoli superiori;
4. il mantenimento delle libertà, dei diritti e delle prerogative sindacali, con particolare riguardo al sistema e ai livelli delle relazioni sindacali medesime, nelle forme previste dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego e nel solco delle acquisizioni dei pregressi contratti ed accordi collettivi nazionali ed integrativi di lavoro riguardanti il Corpo nazionale; conferma, in tale ambito, del ruolo delle rappresentanze sindacali unitarie elettive del personale;
5. il mantenimento delle attuali regole e garanzie contrattuali per tutto quanto attiene agli aspetti disciplinari del rapporto di impiego, ivi compresa la previsione degli organismi a composizione mista deputati alla valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare;
6. il mantenimento delle attuali garanzie contrattuali previste per il personale, in caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica;
7. la realizzazione di un ruolo professionale più duttile ed articolato degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, che possa meglio far fronte ai servizi di guardia, di prevenzione e di soccorso, con una qualificazione professionale ancora più elevata dell'attuale;

8. l'istituzione della vicedirigenza sia per il personale direttivo che per i funzionari amministrativo-contabili e tecnico-informatici, al fine di implementare e valorizzare la loro professionalità in ordine a più complessi compiti lavorativi. La vicedirigenza è configurata, per il personale direttivo, come un momento contiguo e propedeutico alle tematiche ed alle responsabilità proprie della funzione dirigenziale; mentre costituisce uno snodo apicale nello sviluppo della carriera per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico.
9. la reintroduzione esclusivamente per le sedi metropolitane, per le sedi capoluogo di regione e per gli uffici centrali di particolare complessità, della qualifica di dirigente superiore, indispensabile al coordinamento di più strutture dirigenziali e consona a permettere un più compiuto momento di valutazione del personale dirigente ai fini della nomina a dirigente generale;
10. l'individuazione della figura del dirigente generale-capo del CNVVF, come vertice e terminale unico del patrimonio di tradizione, esperienza e professionalità della dirigenza dei Vigili del fuoco;
11. l'introduzione dell'istituto della messa in disponibilità dei dirigenti, al fine di consentire una maggiore duttilità di gestione di esigenze di servizio straordinarie, ovvero di situazioni personali particolari, gravi e non altrimenti affrontabili;
12. l'introduzione delle commissioni di avanzamento come necessario strumento per la più funzionale progressione in carriera del personale delle carriere direttivo-dirigenziali, a partire dalla qualifica di direttore fino a quella di dirigente generale;
13. l'individuazione per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche di un sistema che, superando le rigidità dell'attuale ordinamento, consenta di corrispondere con maggiore snellezza e flessibilità alle nuove esigenze del CNVVF;
14. la riaffermazione e la valorizzazione dell'indispensabile funzione strategica della formazione per tutte le qualifiche e i ruoli del CNVVF, con particolare riferimento alla formazione iniziale e all'aggiornamento professionale, quali presupposti ineludibili per progressioni di carriera più rapide;

15. il mantenimento della previsione dell'assunzione in varie qualifiche (operatore, vigile del fuoco, vice ispettore, vice collaboratore) del coniuge e dei figli superstiti, nonché del fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, riconoscimento che da sempre il Corpo tributa al personale più coraggioso e sfortunato;
16. la previsione di dotazioni uniche per più qualifiche dello stesso ruolo, con conseguente possibilità sia di progressioni in carriera certe e con automatismi definiti, sia di maggiore flessibilità nei trasferimenti.

2. Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

3. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.

Il provvedimento non pone alcuna questione di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, in quanto si tratta di materia concernente l'ordinamento del personale dell'Amministrazione dello Stato.

4. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Il provvedimento non pone alcuna questione di compatibilità con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto si tratta di materia concernente l'ordinamento del personale dell'Amministrazione dello Stato.

5. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto.

c) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Dalle disposizioni dello schema di decreto non conseguono effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti

Il provvedimento rivede l'assetto ordinamentale del personale del CNVVF, che viene distinto in tre "segmenti": personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative, personale dirigente e direttivo, personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

Per ciascuno di tali "segmenti", l'ordinamento del personale è stato sviluppato attraverso la medesima sequenza: istituzione dei ruoli, articolazione dei medesimi in qualifiche, relativa dotazione organica, funzioni del personale, modalità e requisiti di accesso a ciascun ruolo, modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale, progressione in carriera, eventuali disposizioni comuni al personale appartenente ai ruoli compresi nel "segmento" e, infine, disciplina del procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego.

b) Obiettivi e risultati attesi

1. riqualificazione del servizio pubblico svolto dal CNVVF e alla rivalutazione della funzione sociale del vigile del fuoco, quale operatore di sicurezza civile e professionista della prevenzione e del soccorso per la tutela dei cittadini e dei beni della collettività;
2. riaffermazione implicita dell'imprescindibile unitarietà del Corpo nazionale, a garanzia dell'assolvimento delle funzioni di salvaguardia della sicurezza dei cittadini affidate dalla Costituzione allo Stato;
3. potenziamento dei processi di evoluzione e innovazione del CNVVF, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e l'adeguamento delle professionalità a nuovi modelli organizzativi.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

AUR/118/INF/5691

Roma, 19 LUG. 2005

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per i Rapporti col Parlamento
- D.A.G.L.

ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n.252- Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2005.

In riferimento al provvedimento in oggetto, si invia, per l'ulteriore seguito del provvedimento stesso, la relazione tecnica positivamente verificata da questo Ministero.

Il Capo dell'Ufficio

**Schema di decreto legislativo recante:
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"**

Relazione tecnica

L'attuale dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è pari a 34.673 unità, come risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85, dall'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 27 gennaio 2005. Tale dotazione è riportata e suddivisa in posizioni economiche nell'allegata tabella 1.

L'istituzione, nell'ambito del nuovo ordinamento, di ruoli e qualifiche, è stata realizzata attraverso una distribuzione della dotazione organica, ferma restando quella complessiva, sostanzialmente simile a quella indicata nei predetti decreti e riportata nella tabella A allegata allo schema di provvedimento.

Infatti le dotazioni organiche dei vecchi profili di vigile del fuoco (17.143) e di capo squadra (8.410), come quelli del personale direttivo e dirigente, pari a circa il 90% della dotazione complessiva, non hanno subito alcuna modificazione. Solo i previgenti profili di capo reparto (3564 unità) e quelli appartenenti all'ex area C diplomati (562 unità), hanno visto una loro rimodulazione in relazione alla istituzione del nuovo ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi ed all'inserimento delle qualifiche dei capi reparto, pur con dotazione organica separata, nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Il nuovo ordinamento, infatti, prevede una dotazione organica nell'istituito nuovo ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi di 1663 unità, risultante, come è evidente dalle norme di inquadramento, dall'accorpamento del profilo degli appartenenti all' ex area C e di una parte della dotazione del profilo dei capi reparto, che viene debitamente ridotta. In merito si precisa che il

trattamento economico delle istituite qualifiche dei vice ispettori, degli ispettori e degli ispettori esperti antincendio risulta, sostanzialmente, simile a quella dell'attuale profilo economico di B3, (profilo già articolato in fasce economiche), mentre le qualifiche dei sostituti direttori corrispondono agli attuali profili di C1, C2 e C3.

Viene, inoltre, stabilita una diversa ripartizione, da attuarsi nel tempo, tra i contingenti del personale che espieta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, come evidenziate nell'allegata tabella 7.

Le predette modificazioni non determinano sostanziali incrementi di oneri per lo Stato, in quanto il trattamento economico previsto per le qualifiche dei ruoli la cui dotazione viene incrementata è uguale (in alcuni casi più basso), a quello per il quale si prevede un decremento.

Nelle ipotesi in cui sono stabiliti inquadramenti o concorsi straordinari per la alimentazione dei ruoli in parola, si è provveduto alla dovuta copertura finanziaria, come risulta dalle tabelle allegata alla presente relazione.

Le risorse disponibili per gli inquadramenti e la corresponsione dell'*una tantum* per gli anni 2004 e 2005 (come da tabella 2) ammontano rispettivamente a:

Anno 2004

€ 22.140.333,00 così suddivisi € 15.075.333,00 finanziati dalla Legge 30 settembre 2004, n. 252; € 7.065.000, quali risorse aventi carattere di stabilità previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per gli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive. Queste ultime risorse vengono inglobate nei fondi a

disposizione del riordino in quanto non più utilizzabili ai fini della contrattazione integrativa prevista nel precedente sistema.

Anno 2005

€ 23.589.500,00 così suddivisi € 12.524.500,00 finanziati dalla Legge 30 settembre 2004, n. 252; € 7.065.000, quali risorse aventi carattere di stabilità previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per gli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive; € 4.000.000,00 finanziati dall'art. 8 del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito in Legge 31.5.2005, n. 89. Si precisa che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha, di recente istituito l'apposito capitolo n. 2075, intitolato " Fondo da ripartire per oneri conseguenti al rapporto di impiego, in regime di diritto pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ", in cui ha fatto confluire le risorse stanziare dalla legge delega per l'anno 2004 e non ancora utilizzate. Analogamente nel predetto fondo confluiscano euro 7.065.000, come sopra quantificati, quali risorse aventi carattere di stabilità previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per gli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, nonché le ulteriori risorse della medesima natura che saranno accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.

Anno 2006 a regime

€ 23.212.500,00 così suddivisi € 12.147.500,00 finanziati dalla Legge 30 settembre 2004, n. 252; € 7.065.000, quali risorse aventi carattere di stabilità previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per gli istituti dei passaggi di profilo e delle

fasce retributive nonché le ulteriori risorse della medesima natura che saranno accertate nel corso delle successive gestioni finanziarie; € 4.000.000,00 finanziati dall'art. 8 del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito in Legge 31.5.2005, n. 89.

Le risorse finanziarie a regime, dall'anno 2006, sono state destinate, fondamentalmente, alla rideterminazione degli stipendi tabellari in relazione all'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e qualifiche (tabella 3) e al finanziamento dei concorsi straordinari (tabella 4).

La ripartizione delle risorse è avvenuta secondo percentuali che sono strettamente correlate alle presenze del personale in servizio privilegiando, così come previsto nelle relazioni illustrativa e tecnica di accompagnamento alla legge di delega 252/2004, il personale che svolge attività operativa.

Il suddetto inquadramento prevede la rideterminazione del trattamento economico, in attesa del primo contratto pubblicistico, con riferimento a parametri stipendiali che tengono conto dello stipendio attuale.

In particolare per quanto riguarda il personale operativo si prende a base 100 l'attuale stipendio tabellare del vigile del fuoco per determinare i parametri 103, 104, 105 e 105,95 rispettivamente per le qualifiche vigile del fuoco qualificato, esperto e per quella apicale di vigile coordinatore per la quale è prevista anche l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

Lo stesso criterio si è utilizzato per il ruolo dei capi squadra e capi reparto con parametri che variano da 108,50 a 113,95.

Le percentuali di incremento stipendiali variano dall'1,51% al 5,95%.

Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi prevede qualifiche che vanno da vice ispettore a sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale "esperto", con parametri che variano da 110 a 138,95, sempre con riferimento al parametro iniziale del vigile del fuoco e percentuali di incremento da 1,45% a 6,62%.

Per quanto riguarda il personale appartenente ai ruoli dei direttivi, sono previsti moderati incrementi economici, che vanno dall'1,76% al 3,31%.

Per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, non è previsto alcun incremento economico rispetto al contratto attualmente in vigore, dirigenti area 1 - biennio economico 2000/2001, fatto salvo per quello simbolico riconosciuto ai dirigenti superiori.

I parametri per le qualifiche dirigenziali sono articolati con riferimento allo stipendio dei dirigenti generali, che viene posto pari a 100 e così a scalare sino al parametro 76,28 del primo dirigente.

Per quanto riguarda il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, il criterio adottato è, sostanzialmente, analogo ed i parametri variano a secondo del ruolo di appartenenza e sono compresi tra 94,50, corrispondente ad operatore e con riferimento al parametro 100 del vigile del fuoco, sino al parametro di 139,90 corrispondente a funzionario direttore-vice dirigente con scatto convenzionale.

A fronte di una disponibilità a regime pari ad € 23.212.500,00 la spesa complessiva risulta essere di € 23.195.955,09 così suddivisa (tabelle 5 e 6):

€ 19.698.801,26 per i ruoli di vigile del fuoco e capi squadra e capi reparto;

€ 1.003.947,07 per i ruoli ispettori, direttivi e dirigenti;

€ 1.828.416,33 per i ruoli tecnico amministrativo contabili e tecnico informatici;

€ 664.763,42 per i concorsi straordinari.

Le risorse disponibili per gli anni 2004 e 2005 ammontanti a complessivi € 45.729.833,00 (distinte per € 22.140.333,00 per l'anno 2004 ed € 23.589.500,00 per l'anno 2005) sono state ripartite, così come previsto dall'art. 172 dello schema di decreto legislativo e dalla tabella D ad esso allegata, assicurando l'equa distribuzione in relazione alle maggiorazioni economiche derivanti dalle procedure di inquadramento, con la previsione della corresponsione di una somma *una tantum* a tutto il personale, escluso quello dirigente.

Il riepilogo della distribuzione analitica dell'*una tantum* è riportato nella tabella 9; la tabella 8 sono riassunti gli oneri finanziari a disposizione distintamente per anno (2004/2005: *una tantum*; 2006: nuovo inquadramento).

Si precisa che le commissioni di concorso previste dal presente provvedimento, ivi comprese quelle per i concorsi straordinari, sono identiche, nel numero e nella composizione, a quelle già previste nel previgente ordinamento del CNVVF. Quelle, invece, concernenti gli

avanzamenti in carriera, di nuova istituzione, hanno natura e composizione esclusivamente interna.

Pertanto, il funzionamento delle commissioni in questione non comportano costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Analogamente, le disposizioni riguardanti la formazione del personale non determinano alcun onere aggiuntivo, in quanto essa è articolata in modo sostanzialmente identico a quanto previsto nel previgente ordinamento e, comunque, come espressamente indicato dal comma 4 dell'articolo 142 sarà realizzata "attraverso programmi annuali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili".

Tabella 1

ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL CNVVF RISULTANTE DAI PROVVEDIMENTI				
D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85, D.M. Ministero Interno di concerto con Ministero Economia 27 gennaio 2005				
Aree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili CCNL 24.5.2000	dotazione organica TABELLA A di cui all'art. 1 D.P.R. n. 85 del 21.3.2005 Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24.5.2005	D.M. Ministero Interno di concerto con Ministero Economia 27.1.2005 di ripartizione per profilo dell'incremento di organico di cui al comma 546 dell'art. 1 Legge Finanziaria 2005	TOTALE dotazione organica Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
	<i>Dirigenti area operativa tecnica</i>			
	Dirigente generale	23		23
	Dirigente	158	1	159
	<i>Dirigenti area operativa servizio sanitario</i>			
	Dirigente	2	1	3
	<i>Dirigenti area operativa servizio ginnico sportivo</i>			
	Dirigente	2		2
C3	Coordinatore Antincendi	413		413
C3	Coordinatore ginnico-sportivo	2		2
C3	Coordinatore medico	3		3
C3	Coordinatore aeronavigante	4		4
C3	Coordinatore Informatico	4		4
C3	Elicotterista controllore capo	17		17
C3	Collaboratore tecnico antincendi capo	123		123
C3	Coordinatore amministrativo	91		91
C2	Direttore Antincendi	165		165
C2	Direttore ginnico-sportivo	1		1
C2	Direttore medico	19		19
C2	Direttore aeronavigante	4		4
C2	Direttore Informatico	8		8
C2	Elicotterista esperto	20		20
C2	Collaboratore tecnico antincendi esperto	200		200
C2	Direttore amministrativo	318		318
C2	Capo tecnico esperto	5		5
C1	Ispettore Antincendi	5		5
C1	Ispettore ginnico-sportivo	8		8
C1	Ispettore medico	3		3
C1	Collaboratore tecnico antincendi	229		229
C1	Pilota di elicottero professionale	75		75
C1	Specialista di elicottero professionale	51		51

**ATTUALE DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL CNVVF RISULTANTE
DAI PROVVEDIMENTI**

D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85, D.M. Ministero Interno di concerto con Ministero Economia 27 gennaio 2005

Aree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili CCNL 24.5.2000	dotazione organica TABELLA A di cui all'art. 1 D.P.R. n. 85 del 21.3.2005 Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24.5.2005	D.M. Ministero Interno di concerto con Ministero Economia 27.1.2005 di ripartizione per profilo dell'incremento di organico di cui al comma 546 dell'art. 1 Legge Finanziaria 2005	TOTALE dotazione organica Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
C1	Tecnico informatico	6		6
C1	Ispettore amministrativo	199	10	209
C1	Capo tecnico	12		12
B3	Capo reparto	3448		3448
B3	Pilota di elicottero	25	2	27
B3	Tecnico di elicottero	91	4	95
B2	Capo squadra	8340	32	8372
B2	Pilota di elicottero brevettato	8	10	18
B2	Specialista brevettato	10	10	20
B2	Assistente amministrativo contabile	1076		1076
B2	Assistente tecnico professionale	70		70
B2	Assistente informatico	62		62
B1	Vigile del fuoco	16793	350	17143
B1	Operatore amministrativo contabile	680		680
B1	Operatore tecnico professionale	612		612
A2	Addetto amministrativo	432		432
A2	Operatore tecnico	386		386
A1	Addetto alle attività di supporto	50		50
TOTALE		34253	420	34673



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO
PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE REQUISITE FINANZIARIE

Tabella 2

PROSPETTO ONERI FINANZIARI A DISPOSIZIONE PER IL COMPARTO "VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO"

Disposizioni normative	Oneri finanziati 2004	Oneri finanziati 2005	Oneri finanziati 2006
	In Euro	In Euro	In Euro
LEGGE 30 SETTEMBRE 2004, N.252	15.075.333	12.524.500	12.147.500
ARTICOLO 8 DECRETO LEGGE 31 MARZO 2005, n. 45 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 MAGGIO 2005, n. 89;	-	4.000.000	4.000.000
RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA' (CAP. 1822-1819-1820)	7.065.000	7.065.000	7.065.000
TOTALE	22.140.333	23.589.500	23.212.500

Fondi conservati ai sensi dell'art. 18 comma 14 della L.24/12/2003, n. 351 per l'anno 2005 sul capitolo 1995 con D.M. M.E.F. n.152389

Agli oneri della legge 252/2004 vanno aggiunti € 424.667 per l'anno 2004 ed € 431.497 a decorrere dall'anno 2005 destinati all'incremento della dotazione di tre unità di livello dirigenziale generale

Personale amministrativo e tecnico- informatico

Ruolo degli operatori

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
operatore tecnico	A.A.S.	4	14.016,21	807,17		5,76	1850,16
operatore tecnico	O.T. e A.A. < 5 anni	288	14.822,88	0,50	14.823,38	0,00	1807,58
operatore pro flessionale	O.T. e A.A. > 5 anni	259	14.822,88	235,80	15.058,68	1,59	1615,74
operatore esperto	O.T.P. e O.A.C. < 5 anni	491	15.686,12		15.686,12	0,00	1807,88
operatore esperto	O.T.P. e O.A.C. > 5 anni	819	15.686,12	470,58	16.156,70	3,00	1424,43

Ruolo degli assistenti

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
assistente capo	A.L., A.T.P. e A.A.C. < 5 anni	927	16.547,01	472,43	17.019,44	2,86	1422,92
assistente capo con scatto convenzionale	A.L., A.T.P. e A.A.C. 5 - 13 anni	24	16.547,01	629,29	17.176,30	3,80	4295,10
assistente capo con scatto convenzionale	A.L., A.T.P. e A.A.C. > 13 anni	75	16.547,01	778,31	17.325,32	4,70	1173,68

MATURATO ECONOMICO da attribuire, in aggiunta all'incremento stipendiale, a coloro che già hanno in possesso la fascia corrispondente	
A1/1	185,92
A1/2	418,33
A1/3	668,29
A2/1	202,45
A2/2	460,68
A2/3	726,66
B1/1	216,34
B1/2	415,23
B1/3	694,63
B2/1	256,16
B2/2	566,03
B2/3	966,80

Personale amministrativo e tecnico- informatico

Ruolo dei Collaboratori e dei Sostituti direttori tecnici-Informatici

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di Incremento	Una tantum attribuito per gli anni 2004-2005
vice collaboratore tecnico informatico					16.619,44	-	
collaboratore tecnico informatico					17.411,59	-	
collaboratore tecnico informatico esperto					17.882,18	-	
collaboratore tecnico informatico esperto con scatto professionale					18.091,19	-	675,52
sostituto direttore tecnico informatico	C.T. e T.I. (con diploma)	7	18.069,05	597,43	18.666,48	3,31	1321,06
sostituto direttore tecnico informatico capo	C.T.E.	4	19.577,19	344,18	19.921,37	1,76	1527,43
sostituto direttore tecnico informatico capo con scatto convenzionale "esperto"					21.795,86	-	

	PIRATURATO ECONOMICO da attribuire in aggiunta all'incremento stipendiale, a carico-charge già hanno in godimento la fascia economica
B2/1	256,16
B2/2	566,03
B2/3	966,80
C1/1	675,52
C1/2	1.241,59
C1/3	1.775,57
C3/1	576,36
C3/2	1.151,73
C3/3	1.729,61

Ruolo dei funzionari tecnici-Informatici

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di Incremento	Una tantum attribuito per gli anni 2004-2005
funzionario tecnico informatico vice direttore	T.I. (con laurea)	2	18.069,05	597,43	18.666,48	3,31	1321,06
funzionario tecnico informatico direttore	D.I.	6	19.577,19	344,18	19.921,37	1,76	1527,43
funzionario tecnico informatico direttore vice dirigente					21.795,86	-	

funzionari e tecnico informatico direzione vicedirettore con scatto convenzionale								21.944,88		
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Personale amministrativo e tecnico- informatico

Ruolo dei Collaboratori e dei Sostituti Direttori amministrativo-contabili

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
vice collaboratore amministrativo contabile					16.619,44	-	256,36
collaboratore amministrativo contabile					17.411,59	-	566,03
amministrativo contabile esperto contabile					17.982,18	-	966,80
amministrativo contabile esperto con scatto					18.031,19	-	675,52
sostituto direttore amministrativo contabile	L.Am. (con diploma)	163	18.069,05	597,43	18.666,48	3,31	1.242,59
sostituto direttore amministrativo contabile capo	D.Am. (con diploma)	238	19.577,19	344,18	19.921,37	1,76	1.775,57
addetto funzione amministrativo contabile capo con scatto coesistenziale "esperto"	C.Am. (con diploma)	83	21.484,75	311,11	21.795,86	1,45	576,36

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
funziionario amministrativo contabile vice direttore	L.Am. (con laurea)	38	18.069,05	597,43	18.666,48	3,31	1.321,06
funziionario amministrativo contabile direttore	D.Am. (con laurea)	76	19.577,19	344,16	19.921,37	1,76	1.527,43
funziionario amministrativo contabile direttore vicario	C.Am. (con laurea)	4	21.484,75	311,11	21.795,86	1,45	1.554,37

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
funziionario amministrativo contabile vice direttore	L.Am. (con laurea)	38	18.069,05	597,43	18.666,48	3,31	1.321,06
funziionario amministrativo contabile direttore	D.Am. (con laurea)	76	19.577,19	344,16	19.921,37	1,76	1.527,43
funziionario amministrativo contabile direttore vicario	C.Am. (con laurea)	4	21.484,75	311,11	21.795,86	1,45	1.554,37

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
funziionario amministrativo contabile vice direttore	L.Am. (con laurea)	38	18.069,05	597,43	18.666,48	3,31	1.321,06
funziionario amministrativo contabile direttore	D.Am. (con laurea)	76	19.577,19	344,16	19.921,37	1,76	1.527,43
funziionario amministrativo contabile direttore vicario	C.Am. (con laurea)	4	21.484,75	311,11	21.795,86	1,45	1.554,37

Tabella 3
Personale operativo

Ruolo del Vigili del fuoco

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
vigile del fuoco	V.F. < 5 anni	3446	15.686,12		15.686,12		1.807,98
vigile del fuoco qualificato	V.F. 5 - 10 anni	5402	15.686,12	470,58	16.156,70	3,00	1.424,43
vigile del fuoco esperto	V.F. 10 - 15 anni	6401	15.686,12	627,44	16.313,56	4,00	694,63
vigile del fuoco coordinatore	V.F. > 15 anni	193	15.686,12	784,31	16.470,43	5,00	256,16
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale					16.619,44		566,03

	MATURATO ECONOMICAMENTE, in aggiunta all'incremento stipendiale, a coloro che gli hanno le graduazioni in forza economica
B1/1	136,34
B1/2	415,23
B1/3	694,63
B2/1	256,16
B2/2	566,03
B2/3	966,80
B3/1	413,17
B3/2	877,98

Ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
capo squadra	C.S. < 5 anni	2728	16.547,01	472,43	17.019,44	2,86	1421,97
capo squadra esperto	C.S. 5 - 13 anni	5672	16.547,01	629,29	17.176,30	3,80	1295,10
capo squadra esperto con scatto convenzionale	C.S. > 13 anni	6	16.547,01	778,31	17.325,32	4,70	1173,68
capo reparto	C.R. < 5 anni	1328	17.213,68	260,66	17.474,34	1,51	1593,49
capo reparto esperto	C.R. 5 - 9 anni	1516	17.213,68	511,60	17.725,22	2,97	1390,98
capo reparto esperto con scatto convenzionale	C.R. > 9 anni	675	17.213,68	660,65	17.874,33	3,84	1269,55

Personale operativo

Ruolo degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Antincendi

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento anticipabile	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Una tantum attribuita per gli anni 2004-2005
vice ispettore	-	-	-	-	17.254,73	-	-
ispettore antincendi	-	-	17.213,68	825,36	18.039,04	4,79	-
ispettore antincendi esperto	ex A.T.A.	107	17.213,68	1.139,08	18.352,76	6,62	879,70
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	-	-	-	-	18.501,78	-	-
sostituto direttore antincendi	C.T.A.	254	18.069,05	597,43	18.666,48	3,33	-
sostituto direttore antincendi capo	C.T.A.E.	204	19.577,19	344,18	19.921,37	1,76	-
sostituto direttore antincendi con scatto convenzionale "esperto"	C.T.A.C.	116	21.484,75	311,11	21.795,86	1,45	-
							1.323,65
							1.527,63
							1.554,37

MATURATO ECONOMICO da equitare, in aggiunta all'incremento anticipabile, a carico del bilancio ordinamento, la fascia economica	
B3/1	413,17
B3/2	877,98
C1/1	675,52
C1/2	1.242,59
C1/3	1.775,57

Personale operativo

Ruolo dei direttivi e dei dirigenti

Qualifica nuovo ordinamento	Qualifica attuale	Unità	Stipendio attuale	Incremento stipendiale	Stipendio nuovo ordinamento	% di incremento	Unione in lire attribuite per gli anni 2004-2005
vice direttore	I.A. I.M. I.G.S.	-	-	-	18.665,48	-	1.321,06
direttore	D.A. D.M. D.G.S. < 7 anni	82	19.577,19	344,18	19.921,37	1,76	1.527,43
direttore vice dirigente	D.A. D.M. D.G. > 7 anni	43	19.577,19	2.218,67	21.795,86	11,33	-
	C.A. C.M. C.G.S.	286	21.484,75	311,11	21.795,86	1,45	1.554,37
direttore vice dirigente scatto 16 anni	C.A. C.M. C.G.S. > 16 anni	91	21.484,75	554,25	22.039,00	2,58	1.356,09
direttore vice dirigente scatto 26 anni	C.A. C.M. C.G.S. > 26 anni	2	21.484,75	711,11	22.195,86	3,31	1.328,45
primo dirigente	dirigenti	82	33.371,06	-	33.371,06	0,00	-
dirigente scatto 26	dirigenti > 26 anni	45	33.371,06	228,94	33.600,00	0,69	-
dirigente superiore	-	35	33.371,06	428,94	33.800,00	1,29	-
dirigente Generale	-	19	42.700,66	-	42.700,66	0,00	-

MATTURATO ECONOMICO da attribuire, in aggiunta all'incremento stipendiale, a coloro che già hanno lo godimento in carica economica	
C 1/1	675,57
C 1/2	1.247,59
C 1/3	1.775,57
C 3/1	576,36
C 3/2	1.152,73
C 3/3	1.729,61

Tabella 4

Concorsi straordinari

Qualifica attribuita dopo il concorso	QUALIFICA INIZIALE	Unità	Stipendio corrispondente alla qualifica attribuita all'arruolamento	Stipendio corrispondente alla qualifica successiva al concorso	Costo
vice direttore	sottinteso direttore antincendi	10	18.666,48	18.666,48	-
vice direttore	da vigile del fuoco qualificato a ispettore antincendi esperto	35	17.329,24	18.666,48	46.803,40
vice direttore medico	da vigile del fuoco qualificato a ispettore antincendi esperto	4	17.329,24	18.666,48	5.348,96
vice direttore ginnico-sportivo	da vigile del fuoco qualificato a ispettore antincendi esperto	8	17.329,24	18.666,48	10.497,92
ispettore antincendi	da capo reparto a capovero esperto con scatto convenzionale	634	17.725,32	18.039,04	198.898,48
vice collaboratore A.C. e T.I.	da operatore professionale a operatore esperto	250	61.921,41	16.619,44	174.507,50
vice collaboratore A.C.	assistente	80	17.019,44	16.619,44	-
vice collaboratore T.I.	assistente	26	17.019,44	16.619,44	-
Totale					653999,03

(*) Il costo totale è valutato considerando anche il costo dei contributi e la tredicesima mensilità

N.B. Per quanto attiene al costo dei singoli concorsi, non essendo possibile predeterminare a priori i vincitori, sono state effettuate delle considerazioni circa i presunti partecipanti e vincitori valutando sia la distribuzione, derivante dall'inquadramento nel nuovo ordinamento, del personale interessato al concorso nelle diverse nuove qualifiche sia il possesso dei titoli necessari alla partecipazione al concorso. Di seguito si specificano le considerazioni effettuate.

Il costo per i concorsi a vicedirettore riservato ai sostituti direttori antincendi e a vicecollaboratore A.C. e T.I. riservato agli assistenti è pari a zero poiché lo stipendio corrispondente alla qualifica attribuita all'inquadramento risulta pari o maggiore e quello corrispondente alla qualifica attribuita successivamente al concorso; i vincitori di detti concorsi manterranno il trattamento economico più favorevole.

Per il concorso a vicedirettore, riservato al personale operativo con sette anni di anzianità (da vigile del fuoco qualificato sino ad ispettore esperto) è stato considerato quale stipendio di riferimento iniziale, attribuito all'atto dell'inquadramento, un valore di verso e superiore alla media aritmetica degli stipendi rispettivamente corrispondenti a vigile del fuoco qualificato e ispettore antincendi esperto in quanto, così come è stato verificato, il titolo di studio richiesto per l'accesso a vicedirettore è posseduto per la maggior parte dal personale appartenente al ruolo degli ispettori e, pertanto, vincitori del concorso saranno prevalentemente gli ispettori antincendi.

Per il concorso a ispettore antincendi, riservato al personale appartenente alle qualifiche di capo reparto, considerato le differenze stipendiali e le presenze nelle diverse qualifiche, è stato individuato quale stipendio di riferimento iniziale, attribuito all'atto dell'inquadramento, lo stipendio corrispondente alla qualifica infermedia di capo reparto esperto.

Per il concorso a vice collaboratore, riservato agli operatori professionali ed operatori esperti, è stato considerato quale stipendio di riferimento iniziale il valore corrispondente alla media aritmetica dei rispettivi stipendi attribuiti agli operatori esperti e operatori professionali poiché il numero degli interessati al concorso, in possesso dei titoli previsti, è equamente distribuito tra i profili dei riservatari.

Tabella 5
Stipendi nuove qualifiche senza concorsi

operativi

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	una tantum
vigile del fuoco	3446	15.686,12	-	-	15.686,12	-	1.807,88
vigile del fuoco qualificato	5402	16.156,70	470,58	2.753.933,66	15.686,12	3,00	1.424,43
vigile del fuoco esperto	6401	16.313,56	627,44	4.350.963,68	15.686,12	4,00	1.296,61
vigile del fuoco coordinatore	193	16.470,43	784,31	163.985,31	15.686,12	5,00	1.168,79
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale		16.619,44	933,32	-	15.686,12	5,95	
	15.442		7.268.883				

ASSEGNO AD PERSONAM	
B1/0	-
B1/1	136,34
B1/2	278,89
B1/3	279,40
B2/1	256,16
B2/2	309,88
B2/3	400,77
B3/0	-
B3/2	464,81

capo squadra	2728	17.019,44	472,43	1.396.188,72	16.547,01	2,86	1.422,92
capo squadra esperto	5672	17.176,30	629,29	3.866.785,89	16.547,01	3,80	1.295,10
capo squadra esperto con scatto convenzionale	6	17.325,32	778,31	5.059,01	16.547,01	4,70	
	8.406			5.288.034			

capo reparto	1328	17.474,34	260,66	374.999,52	17.213,68	1,51	1.595,49
capo reparto esperto	1516	17.725,32	511,64	840.276,20	17.213,68	2,97	1.390,98
capo reparto esperto con scatto convenzionale	675	17.874,33	660,65	483.103,05	17.213,68	3,84	
TOTALI	3.619			1.698.379			

TOTALE
-COSTO CONTRIBUTI

14.235.295,03
5.463.506,23
19.698.801,26

100.0 ISPIETORI

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	UNA TANTUM
vice ispettore antincendi	-	17.254,73	41,05	0,00	17.213,68	0,24	
ispettore antincendi	0	18.039,04	825,36	0,00	17.213,68	4,79	
ispettore antincendi esperto	107	18.352,76	1.139,08	132.038,40	17.213,68	6,62	879,70
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	0	18.501,78	283,71	0,00	18.069,05	1,57	
	107		432,73	0,00	18.069,05	2,39	
sostituto direttore antincendi	254	18.666,48	597,43	164.393,59	18.069,05	3,31	1.321,06
sostituto direttore antincendi capo	0	19.921,37	910,71	0,00	19.577,19	-4,85	
sostituto direttore antincendi capo esperto	204	21.795,86	344,18	76.064,31	19.577,19	1,76	1.527,43
	0		1.563,38	0,00	21.484,75	-7,28	
	0		2.218,67	0,00	19.577,19	11,33	
TOTALI	574		311,11	39.096,63	21.484,75	1,45	1.554,37

direttivi e dirigenti

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	UNA TANTUM
vice direttore	-	18.866,48	597,43	0,00	18.069,05	3,31	1.321,06
direttore	82	19.921,37	344,18	30.574,87	19.577,19	1,76	1.527,43
direttore vice dirigente	43 286	21.795,86	2.218,67	103.353,22	19.577,19	11,33	-
scatto 16 anni	91	22.039,00	311,11	96.393,41	21.484,75	1,45	1.554,37
scatto 26 anni	2	22.195,86	554,25	54.639,67	21.484,75	2,58	1.356,09
TOTALI	504		711,11	1.540,74	21.484,75	3,31	1.228,45
				698.094,84			

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	UNA TANTUM
primo dirigente	82	33.371,06	0,00	0,00	33.371,06	0,00	-
dirigente scatto 26	45	33.600,00	228,94	11.160,83	33.371,06	0,69	-
dirigente superiore	35	33.800,00	428,94	16.263,98	33.371,06	1,29	-
dirigente generale	19	42.700,66	0,00	0,00	42.700,66	0,00	-
TOTALI	181			27.424,80			

27.367

TOTALE 14.960.814,67
COSTO CONTRIBUTI 5.741.960,67
TOTALE LORDO 20.702.775,34

TOTALE COMPLESSIVO 16.282.115,68
CONTRIBUTI 6.249.076,00
TOTALE COMPLESSIVO LORDO 22.531.191,67

ruolo operatori

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	una tantum
Operatore	4	14.823,36	807,17	3.497,75	14.016,21	5,76	2.150,16
	266		0,50	157,06	14.822,88	0,00	1.807,58
Operatore tecnico	259	15.056,68	235,80	66.160,20	14.822,88	1,59	1.615,74
Operatore professionale	491	15.686,12	-	-	15.686,12	0,00	1.807,88
Operatore esperto	819	16.156,70	470,58	417.525,30	15.686,12	3,08	1.424,43

ruolo assistenti

Assistente	0	17.019,44	1.333,32	-	15.686,12	8,50	-
	927		472,43	474.438,03	16.547,01	2,86	1.422,92
Assistente capo	24	17.176,30	629,29	15.102,99	16.547,01	3,60	1.295,10
Assistente capo con scatto convenzionale	75	17.325,32	778,31	58.373,22	16.547,01	4,70	1.173,68

2887

1.035.254,55

ruolo tecnico informatico

Vice collaboratore Tecnico Informatico	0	16.619,44	933,32	-	15.686,12	5,95	-
collaboratore Tecnico Informatico	0	17.411,59	864,58	-	16.547,01	5,23	-
collaboratore Tecnico Informatico Esperto	0	17.892,18	186,97	-	18.069,05	-1,03	-
collaboratore Tecnico Informatico Esperto con scatto professionale	0	18.031,19	37,86	-	18.069,05	-0,21	-
sostituto direttore tecnico informatico	7	18.666,48	597,43	4.530,53	18.069,05	3,31	1.321,06
sostituto direttore tecnico informatico capo	4	19.921,37	344,18	1.491,46	19.577,19	1,78	1.527,43
sostituto direttore tecnico informatico capo esperto	0	21.795,86	311,11	-	21.484,75	1,45	-

6.021,99

11

ruolo tecnico informatico

Funzionario Tecnico Informatico vice direttore	2	18.666,48	597,43	1.294,44	18.069,05	3,31	1.321,06
Funzionario Tecnico Informatico Direttore	6	19.921,37	344,18	2.237,19	19.577,19	1,76	1.527,43
Funzionario Tecnico Informatico Direttore vice dirigente	0	21.795,86	311,11	-	21.484,75	1,45	
Funzionario Tecnico Informatico Direttore vice dirigente con scatto convenzionale	0	21.944,88	460,13	-	21.484,75	2,14	
	8			3.531,62			

ruolo amministrativo contabile

Vice collaboratore AC collaboratore AC	0	16.619,44	72,43	-	16.547,01	0,44	-
collaboratore AC Esperto	0	17.411,59	864,58	-	16.547,01	5,23	-
collaboratore AC Esperto con scatto convenzionale	0	17.882,18	186,87	-	18.069,05	-1,03	
Sostituto direttore A.C.	163	18.031,19	37,86	-	18.069,05	-0,21	
Sostituto direttore A.C. capo	238	18.666,48	697,43	105.496,68	18.069,05	3,31	1.321,06
Sostituto direttore A.C. capo esperto	83	19.921,37	344,18	88.741,70	19.577,19	1,76	1.527,43
TOTALI	484	21.795,86	311,11	27.974,31	21.484,75	1,45	1.554,37
				222.212,68			

Funzionario Amministrativo Contabile - Vice direttore	38	18.666,48	597,43	24.594,32	18.069,05	3,31	1.321,06
Funzionario AC Direttore	76	19.921,37	344,18	28.337,68	19.577,19	1,76	1.527,43
Funzionario AC Direttore vicedirigente	4	21.795,86	311,11	1.348,16	21.484,75	1,45	1.554,37
Funzionario AC Direttore vicedirigente con scatto convenzionale	0	21.944,88	460,13	-	21.484,75	2,14	
TOTALI	118			54.280,16			

TOTALE 1.321.301,01
COSTO CONTRIBUTI 507.115,33
TOTALE LORDO 1.828.416,33



Tabella 6

Stipendi nuove qualifiche aggiornati con i concorsi

operativi

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	una tantum
vigile del fuoco	3446	15.686,12	-	-	15.686,12	-	1.816,42
vigile del fuoco qualificato	5402	16.156,70	470,58	2.753.933,66	15.686,12	3,00	1.431,16
vigile del fuoco esperto	6401	16.313,56	627,44	4.350.963,68	15.686,12	4,00	1.302,73
vigile del fuoco coordinatore	193	16.470,43	784,31	163.985,31	15.686,12	5,00	1.174,31
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale		16.619,44	933,32	-	15.686,12	5,95	
	15.442			7.268.893			

ASSEGNO AD PERSONAM	
B1/0	-
B1/1	136,34
B1/2	278,89
B1/3	279,40
B2/1	256,16
B2/2	309,88
B2/3	400,77
B3/0	-
B3/2	464,81

capo squadra	2728	17.019,44	472,43	1.396.188,72	16.547,01	2,86	1.429,64
capo squadra esperto	5672	17.176,30	629,29	3.886.765,89	16.547,01	3,80	1.301,22
capo squadra esperto con scatto convenzionale	6	17.325,32	778,31	5.059,01	16.547,01	4,70	1.179,22
	8.406			6.268.034			

capo reparto	1328	17.474,34	260,68	374.999,52	17.213,68	1,51	1.603,02
capo reparto esperto	1016	17.725,32	511,64	563.140,25	17.213,68	2,97	1.397,55
capo reparto esperto con scatto convenzionale	541	17.874,33	660,66	387.198,15	17.213,68	3,84	1.275,55
TOTALI	2.895			1.325.338			

TOTALE
COSTO CONTRIBUTI

13.862.254,18
5.320.333,15
19.182.587,33

ruolo ispettori

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%
vice ispettore antincendi	-	17.254,73	41,05	0,00	17.213,68	0,24
ispettore antincendi	634	18.039,04	825,36	566.883,39	17.213,68	4,79
ispettore antincendi esperto	107	18.352,76	1.139,08	132.038,40	17.213,68	6,62
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	0	0	283,71	0,00	18.069,05	1,57
		18.501,78	432,73	0,00	18.069,05	2,39
	741					
sostituto direttore antincendi	254	18.666,48	597,43	164.393,59	18.069,05	3,31
sostituto direttore antincendi capo	0	0	910,71	0,00	19.577,19	4,65
sostituto direttore antincendi capo	204	19.921,37	344,18	76.084,31	19.577,19	1,76
sostituto direttore antincendi capo esperto	0	0	1.563,38	0,00	21.484,75	-7,28
		21.795,86	2.218,67	0,00	19.577,19	11,33
	116		311,11	39.096,63	21.484,75	1,45
TOTALI	574					
						1.561,71

direttivi e dirigenti

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%
vice direttore	85	18.686,48	597,43	55.013,60	18.069,05	3,31
direttore	82	19.921,37	344,18	30.574,87	19.577,19	1,76
direttore vice dirigente	43 286	21.795,86	2.218,67 311,11	103.353,22 96.393,41	19.577,19 21.484,75	11,33 1,45
scatto 16 anni	91	22.039,00	554,25	54.639,67	21.484,75	2,58
scatto 26 anni	2	22.195,86	711,11	1.540,74	21.484,75	3,31
TOTALI	589			1.319.991,83		

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%
primo dirigente	82	33.371,06	0,00	0,00	33.371,06	0,00
dirigente scatto 26	45	33.600,00	228,94	11.160,83	33.371,06	0,69
dirigente superiore	35	33.800,00	428,94	16.263,98	33.371,06	1,29
dirigente generale	19	42.700,66	0,00	0,00	42.700,66	0,00
TOTALI	181			27.424,80		

TOTALE
COSTO CONTRIBUTI
TOTALE LORDO

15.209.670,81
5.837.471,66
21.047.142,47

TOTALE COMPLESSIVO
CONTRIBUTI
TOTALE COMPLESSIVO LORDO

16.762.505,48
6.433.449,60
23.195.955,09

ruolo operatori

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%
Operatore	4	14.823,38	807,17	3.497,75	14.016,21	5,76
	288		0,50	157,06	14.822,88	0,00
Operatore tecnico	259	15.058,68	235,80	66.160,20	14.822,88	1,59
Operatore professionale	371	15.686,12	-	-	15.686,12	0,00
Operatore esperto	689	16.156,70	470,58	351.251,44	15.686,12	3,00

ruolo assistenti

Assistente	0	17.019,44	1.333,32	-	15.686,12	8,50
	621		472,43	420.187,29	16.547,01	2,86
Assistente capo	24	17.176,30	629,29	15.102,99	16.547,01	3,80
Assistente capo con scatto convenzionale	75	17.325,32	778,31	58.373,22	16.547,01	4,70

2531

914.729,96

ruolo tecnico informatico

Vice collaboratore Tecnico Informatico	250	16.619,44	933,32	252.775,29	15.686,12	5,95
collaboratore Tecnico Informatico	26	17.411,59	854,58	24.352,43	16.547,01	5,23
collaboratore Tecnico Informatico Esperto	0	17.882,18	186,87	-	18.069,05	-1,03
collaboratore Tecnico Informatico Esperto con scatto professionale	0	18.031,19	37,86	-	18.069,05	-0,21
Sostituto direttore tecnico informatico	7	18.666,48	597,43	4.530,53	18.069,05	3,31
Sostituto direttore tecnico informatico capo	4	19.921,37	344,18	1.491,46	19.577,19	1,76
Sostituto direttore tecnico informatico capo esperto	0	21.795,86	311,11	-	21.484,75	1,45

287

283.149,70

ruolo tecnico informatico

Funzionario Tecnico Informatico vice direttore	2	18.666,48	597,43	1.294,44	18.069,05	3,31
Funzionario Tecnico Informatico Direttore	6	19.921,37	344,18	2.237,19	19.577,19	1,76
Funzionario Tecnico Informatico Direttore vice dirigente	0	21.795,86	311,11	-	21.484,75	1,45
Funzionario Tecnico Informatico Direttore vice dirigente con scatto convenzionale	0	21.944,88	480,13	-	21.484,75	2,14
	8			3.531,82		

ruolo amministrativo contabile

Vice collaboratore AC collaboratore AC	0	16.619,44	72,43	-	16.547,01	0,44
collaboratore AC	80	17.411,59	884,58	74.930,54	16.547,01	5,23
collaboratore AC Esperto	0	17.882,18	186,87	-	18.069,05	-1,03
collaboratore AC Esperto con scatto convenzionale	0	18.031,19	37,86	-	18.069,05	-0,21
Sostituto direttore A.C.	163	18.666,48	597,43	105.496,68	18.069,05	3,31
Sostituto direttore A.C. capo	238	19.921,37	344,18	88.741,70	19.577,19	1,76
Sostituto direttore A.C. capo esperto	83	21.795,86	311,11	27.974,31	21.484,75	1,45
TOTALI	564			297.143,23		

Funzionario Amministrativo Contabile - Vice direttore	38	18.666,48	597,43	24.594,32	18.069,05	3,31
Funzionario AC Direttore	78	19.921,37	344,18	28.337,68	19.577,19	1,76
Funzionario AC Direttore vicedirigente	4	21.795,86	311,11	1.348,16	21.484,75	1,45
Funzionario AC Direttore vicedirigente con scatto convenzionale	0	21.944,88	460,13	-	21.484,75	2,14
TOTALI	118			54.280,16		

TOTALE 1.552.834,67
COSTO CONTRIBUTI 695.977,95
TOTALE LORDO 2.148.812,62

TABELLA 7

Attuale organico			Organico nuovo ordinamento		
Posizione economica Profili C.C.N.L. 24.5.2000	Unità		Ruolo	Qualifiche	Unità
DIRIGENTI GENERALI	23		Ruolo dei dirigenti	DIRIGENTI GENERALI	23
DIRIGENTI	164			DIRIGENTI SUPERIORI	35
TOTALE DIRIGENTI	187			DIRIGENTI	129
	SETT. OPERATIVO	562			
C3	SETT. S.A.T.I.	95	Ruolo dei funzionari direttori	FUNZIONARI DIRETTORI S.A.T.I.	220
	SETT. OPERATIVO	409			
C2	SETT. S.A.T.I.	331			
	SETT. OPERATIVO	371	Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori	SOSTITUTI DIRETTORI S.A.T.I.	215
C1	SETT. S.A.T.I.	227		COLLABORATORI S.A.T.I.	1702
B3	SETT. OPERATIVO	3570			
	SETT. OPERATIVO	8390			
B2	SETT. S.A.T.I.	1228	Ruolo dagli assistenti	ASSISTENTI	500
	SETT. OPERATIVO	17143			
B1	SETT. S.A.T.I.	1292	Ruolo degli operatori		
A2	SETT. S.A.T.I.	818		OPERATORI	1384
A1	SETT. S.A.T.I.	50			
Totale organico teorico	34673		Totale organico teorico	34673	

Tabella 8

Riepilogo oneri

Anno 2004	
Oneri per una tantum	22.140.333,00
Totale complessivo lordo	22.140.333,00

Anno 2005	
Oneri per una tantum	23.589.500,00
Totale complessivo lordo	23.589.500,00

Anno 2006	
Ruoli operativi	13.862.254,18
Ruoli ispettori e direttivi	1.319.991,83
Ruolo Dirigenti	27.424,60
Totale operativi	15.209.670,61
Ruolo assistenti ed operatori	914.729,96
Ruolo tecnico informatico	286.681,32
Ruolo amministrativo contabile	351.423,39
Totale S.A.T.I.	1.552.834,67
Totale complessivo	16.762.505,28
Contributi	6.433.449,60
Totale complessivo lordo	23.195.954,88

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

19 LUG 2006

[Handwritten mark]

Tabella 9
Stipendi nuove qualifiche senza concorsi

operativi

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	costo una tantum	una tantum
vigile del fuoco	3446	15.686,12	-		15.686,12	-	6.229.954,48	1.607,88
vigile del fuoco qualificato	5402	16.156,70	470,58	2.753.933,66	15.686,12	3,00	7.694.770,86	1.424,43
vigile del fuoco esperto	6401	16.313,56	627,44	4.350.963,68	15.686,12	4,00	8.299.600,61	1.296,61
vigile del fuoco coordinatore	193	16.470,43	784,31	163.985,31	15.686,12	5,00	225.576,47	1.168,79
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale		16.619,44	933,32		15.686,12	5,95		
	15.442							
				7.268.883				

capo squadra	2728	17.019,44	472,43	1.396.186,72	16.547,01	2,86	3.881.725,76	1.422,92
capo squadra esperto	5672	17.176,30	829,29	3.866.765,89	16.547,01	3,80	7.345.807,20	1.295,10
capo squadra esperto con scatto convenzionale	6	17.325,32	778,31	5.059,01	16.547,01	4,70	7.042,08	1.173,68
	8.406							
				5.268.034				

capo reparto	1328	17.474,34	260,66	374.999,52	17.213,68	1,61	2.118.810,72	1.595,49
capo reparto esperto	1516	17.725,32	511,64	840.276,20	17.213,68	2,97	2.108.725,68	1.390,98
capo reparto esperto con scatto convenzionale	675	17.874,33	660,65	483.103,05	17.213,68	3,84	858.946,25	1.268,55
	3.519							
				1.698.379				

TOTALE
TOTALE
COSTO CONTRIBUTI

14.235.295,03
 5.463.508,23
 19.698.804,26

ruolo ispettori

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	UNA TANTUM
vice ispettore antincendi	-	17.254,73	41,05	0,00	17.213,68	0,24	-
ispettore antincendi	0	18.039,04	825,30	0,00	17.213,68	4,79	-
ispettore antincendi esperto	107	18.352,76	1.139,08	132.038,40	17.213,68	6,82	879,70
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	0	18.501,78	283,71	0,00	18.069,05	1,57	-
107							
sostituto direttore antincendi	254	18.666,48	597,43	164.393,59	18.069,05	3,31	1.321,06
sostituto direttore antincendi capo	0	19.921,37	910,71	0,00	19.577,19	-4,65	-
sostituto direttore antincendi capo esperto	204	21.795,86	344,18	76.064,31	19.577,19	1,76	1.527,43
	0		1.563,38	0,00	21.484,75	-7,28	-
	0		2.218,67	0,00	19.577,19	11,33	-
TOTALI	116		311,11	39.096,63	21.484,75	1,45	160.308,92
							1.554,37

dirigenti e direttivi

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	UNA TANTUM
vice direttore	-	18.666,48	597,43	0,00	18.069,05	3,31	1.321,06
direttore	82	19.921,37	344,18	30.574,87	19.577,19	1,76	125.249,26
direttore vice dirigente	43	21.795,88	2.218,67	103.353,22	19.577,19	11,33	-
	286		311,11	96.393,41	21.484,75	1,45	444.549,82
scatto 16 anni	91	22.039,00	554,25	64.639,67	21.484,75	2,14	123.404,19
scatto 26 anni	2	22.195,86	711,11	1.540,74	21.484,75	2,84	2.456,90
TOTALI	504			698.094,84			1.228,45

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	UNA TANTUM
primo dirigente	82	33.371,06	0,00	0,00	33.371,06	0,00	-
dirigente scatto 26	45	33.600,00	228,94	11.160,83	33.371,06	0,69	-
dirigente superiore	35	33.800,00	428,94	16.263,98	33.371,06	1,29	-
dirigente generale	19	42.700,66	0,00	0,00	42.700,66	0,00	-
TOTALI	181			27.424,80			40.386.200,06

TOTALE 14.960.814,67
COSTO CONTRIBUTI 5.741.960,67
TOTALE LORDO 20.702.776,34

TOTALE COMPLESSIVO 16.282.115,68
CONTRIBUTI 6.249.076,00
TOTALE COMPLESSIVO LORDO 22.531.191,68

ruolo operatori

QUALIFICA	ORGANICO PREVISTO	STIPENDIO PREVISTO	DIFFERENZA	COSTO COMPRESA TREDICESIMA	STIPENDIO ATTUALE	%	una tantum
Operatore	4	14.823,38	807,17	3.497,75	14.016,21	5,78	1.150,16
Operatore tecnico	288	15.058,68	0,50	157,06	14.822,88	0,00	1.807,58
Operatore professionale	491	15.686,12	235,80	66.160,20	14.822,88	1,59	1.615,74
Operatore esperto	819	16.156,70	470,58	417.525,30	15.686,12	0,00	1.807,88

ruolo assistenti

Assistente	0	17.019,44	1.333,32	-	15.686,12	8,50	-
Assistente capo	927	17.176,30	472,43	474.438,03	16.547,01	2,86	1.422,92
Assistente capo con scatto convenzionale	24	17.176,30	629,29	15.102,89	16.547,01	3,80	1.295,10
	75	17.325,32	778,31	58.373,22	16.547,01	4,70	1.173,68

2887

1.036.264,55

ruolo tecnico informatico

Vice collaboratore Tecnico Informatico	0	16.619,44	933,32	-	15.686,12	5,95	-
collaboratore Tecnico Informatico	0	17.411,59	864,58	-	16.547,01	5,23	-
collaboratore Tecnico Informatico Esperto	0	17.882,18	186,87	-	18.069,05	-1,03	-
collaboratore Tecnico Informatico Esperto con scatto professionale	0	18.031,19	37,86	-	18.069,05	-0,21	-
sostituto direttore tecnico informatico	7	18.666,48	597,43	4.530,53	18.069,05	3,31	1.321,06
sostituto direttore tecnico informatico capo	4	18.921,37	344,18	1.491,48	19.577,19	1,76	1.527,43
sostituto direttore tecnico informatico capo esperto	0	21.795,86	311,11	-	21.484,75	1,45	-

6.021,99

11

ruolo tecnico informatico

Funzionario Tecnico Informatico vice direttore	2	18.666,48	597,43	1.294,44	18.069,05	3,31	1.321,06
Funzionario Tecnico Informatico Direttore	6	19.921,37	344,18	2.237,19	19.577,19	1,76	1.527,43
Funzionario Tecnico Informatico Direttore vice dirigente	0	21.795,86	311,11	-	21.484,75	1,45	
Funzionario Tecnico Informatico Direttore vice dirigente con scatto convenzionale	0	21.944,88	460,13	-	21.484,75	2,14	
	8			3.531,62			

ruolo amministrativo contabile

Vice collaboratore AC	0	16.619,44	72,43	-	16.547,01	0,44	-
collaboratore AC	0	17.411,59	864,58	-	16.547,01	5,23	-
collaboratore AC Esperto	0	17.882,18	186,87	-	18.069,05	-1,03	
collaboratore AC Esperto con scatto convenzionale	0	18.031,19	37,86	-	18.069,05	-0,21	
Sostituto direttore A.C.	163	18.666,48	597,43	105.496,68	18.069,05	3,31	1.321,06
Sostituto direttore A.C. capo	238	19.921,37	344,18	88.741,70	18.577,19	1,76	1.527,43
Sostituto direttore A.C. capo esperto	83	21.795,86	311,11	27.974,31	21.484,75	1,45	1.554,37
TOTALI	484			222.212,88			

Funzionario Amministrativo Contabile - Vice direttore	38	18.666,48	597,43	24.594,32	18.069,05	3,31	1.321,06
Funzionario AC Direttore	76	19.921,37	344,18	28.337,68	19.577,19	1,76	1.527,43
Funzionario AC Direttore vicedirigente	4	21.795,86	311,11	1.348,16	21.484,75	1,45	1.554,37
Funzionario AC Direttore vicedirigente con scatto convenzionale	0	21.944,88	460,13	-	21.484,75	2,14	
TOTALI	118			54.280,16			

TOTALE

1.321.301,01

COSTO CONTRIBUTI

507.115,33

TOTALE LORDO

1.828.415,33



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Affari Legislativi

Prot. 47970-3601/9.2

Roma, 30 giugno 2005

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI

S E D E

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"

Si comunica, ai fini dell'emanazione del provvedimento in oggetto, che il giorno 3 giugno si è conclusa, dopo molteplici incontri presso questo Dipartimento ed il Sottosegretario all'Interno delegato per materia, la procedura per l'acquisizione del "sentito" delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 252/2004.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Morcone)

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

Indice

TITOLO I - Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative

Capo I - Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 1 - *Istituzione dei ruoli*

Art. 2 - *Funzioni di polizia giudiziaria*

Capo II

Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 3 - *Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco*

Art. 4 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco*

Art. 5 - *Nomina a vigile del fuoco*

Art. 6 - *Corso di formazione per allievi vigili del fuoco*

Art. 7 - *Dimissioni dal corso*

Art. 8 - *Promozioni alle qualifiche superiori*

Art. 9 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori*

Capo III

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 10 - *Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 11 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 12 - *Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 13 - *Dimissioni dai corsi*

Art. 14 - *Promozione a capo squadra esperto*

Art. 15 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti*

Art. 16 - *Promozione a capo reparto*

Art. 17 - *Promozione a capo reparto esperto*

Art. 18 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti*

Capo IV

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 19 - *Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi*

Art. 20 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi*

Art. 21 - Nomina a vice ispettore antincendi

Art. 22 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

Art. 23 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione

Art. 24 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

Art. 25 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione

Art. 26 - Promozione a ispettore antincendi

Art. 27 - Promozione a ispettore antincendi esperto

Art. 28 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti

Art. 29 - Promozione a sostituto direttore antincendi

Art. 30 - Promozione a sostituto direttore antincendi capo

Art. 31 - Sostituto direttore antincendi capo «esperto»

Capo V - Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico-operativi

Art. 32 - Conferimento delle promozioni per merito straordinario

Art. 33 - Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Capo VI - Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente

Art. 34 - Ambito di applicazione

Art. 35 - Delegazioni negoziali

Art. 36 - Materie di negoziazione

Art. 37 - Procedura di negoziazione

Art. 38 - Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

TITOLO II - Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 39 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 40 - Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 41 - Accesso al ruolo dei direttivi

Art. 42 - Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi

Art. 43 - Dimissioni dal corso di formazione iniziale

Art. 44 - Promozione a direttore-vice dirigente

Art. 45 - Nomina a primo dirigente

Art. 46 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore

Art. 47 - Percorso di carriera

Art. 48 - Nomina a dirigente generale

Art. 49 - *Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Capo II - *Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 50 - *Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 51 - *Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 52 - *Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici*

Art. 53 - *Accesso al ruolo dei direttivi medici*

Art. 54 - *Periodo di prova e nomina a vice direttore medico*

Art. 55 - *Promozione a direttore medico*

Art. 56 - *Promozione a direttore medico-vice direttore*

Art. 57 - *Nomina a primo dirigente medico*

Art. 58 - *Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico*

Capo III - *Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 59 - *Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 60 - *Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 61 - *Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

Art. 62 - *Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi*

Art. 63 - *Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo*

Art. 64 - *Promozione a direttore ginnico-sportivo*

Art. 65 - *Promozione a direttore ginnico-sportivo-vice direttore*

Art. 66 - *Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo*

Art. 67 - *Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo*

Capo IV - *Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 68 - *Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale*

Art. 69 - *Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale*

Art. 70 - *Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti*

Art. 71 - *Norme relative agli scrutini di promozione*

Art. 72 - *Commissione per la progressione in carriera*

Art. 73 - *Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale*

Art. 74 - *Collocamento in disponibilità*

Art. 75 - *Collocamento in disponibilità a domanda*

Art. 76 - *Trattamento economico*

Art. 77 - *Retribuzione di rischio e di posizione*

Art. 78 - *Retribuzione di risultato*

Art. 79 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Capo V - Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

Art. 80 - Ambito di applicazione

Art. 81 - Delegazioni negoziali

Art. 82 - Materie di negoziazione

Art. 83 - Procedura di negoziazione

Art. 84 - Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

TITOLO III

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Capo I - Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

Art. 85 - Istituzione dei ruoli

Capo II - Ruolo degli operatori

Art. 86 - Articolazione del ruolo degli operatori

Art. 87 - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori

Art. 88 - Accesso al ruolo degli operatori

Art. 89 - Promozione alle qualifiche superiori

Capo III - Ruolo degli assistenti

Art. 90 - Articolazione del ruolo degli assistenti

Art. 91 - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti

Art. 92 - Immissione nel ruolo degli assistenti

Art. 93 - Promozione ad assistente capo

Art. 94 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

Capo IV - Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 95 - Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 96 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 97 - Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 98 - Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

Art. 99 - *Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile*

Art. 100 - *Promozione a collaboratore amministrativo-contabile*

Art. 101 - *Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto*

Art. 102 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti*

Art. 103 - *Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile*

Art. 104 - *Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo*

Art. 105 - *Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»*

Capo V - *Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

Art. 106 - *Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

Art. 107 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

Art. 108 - *Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

Art. 109 - *Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico*

Art. 110 - *Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico*

Art. 111 - *Promozione a collaboratore tecnico-informatico*

Art. 112 - *Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto*

Art. 113 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti*

Art. 114 - *Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico*

Art. 115 - *Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo*

Art. 116 - *Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»*

Capo VI - *Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori*

Art. 117 - *Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori*

Art. 118 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori*

Art. 119 - *Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori*

Art. 120 - *Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore*

Art. 121 - *Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore*

Art. 122 - *Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vice dirigente*

Art. 123 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vice dirigenti*

Capo VII - Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

Art. 124 - *Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori*

Art. 125 - *Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori*

Art. 126 - *Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori*

Art. 127 - *Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore*

Art. 128 - *Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore*

Art. 129 - *Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore*

Art. 130 - *Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-vice direttore*

Capo VIII - Procedimento negoziale

Art. 131 - *Norma di rinvio*

Titolo IV - Norme comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego

Art. 132 - *Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 133 - *Comando e collocamento fuori ruolo*

Art. 134 - *Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica*

Art. 135 - *Riammissione in servizio*

Art. 136 - *Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo*

Capo II - Altre disposizioni comuni

Art. 137 - *Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio*

Art. 138 - *Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 139 - *Sanzioni disciplinari*

Art. 140 - *Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 141 - *Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 142 - *Formazione del personale*

Art. 143 - *Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi*

Art. 144 - *Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro*

Titolo V - Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi

Art. 145 - *Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 146 - *Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità*

Art. 147 - *Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Capo II - Disposizioni relative al personale della banda musicale

Art. 148 - *Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale*

Titolo VI - Norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali

Capo I - Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative

Art. 149 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco*

Art. 150 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*

Art. 151 - *Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi*

Art. 152 - *Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi*

Art. 153 - *Concorsi straordinari*

Capo II - Inquadramento del personale direttivo e dirigente

Art. 154 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi*

Art. 155 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici*

Art. 156 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi*

Art. 157 - *Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente*

Art. 158 - *Concorsi straordinari*

Capo III - Inquadramento del personale appartenente al settore aeronavigante

Art. 159 - *Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante*

Capo IV - Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Art. 160 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori*

Art. 161 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti*

Art. 162 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili*

Art. 163 - *Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi*

Art. 164 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

Art. 165 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori*

Art. 166 - *Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori*

Art. 167 - *Concorsi straordinari*

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 168 - *Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori*

Art. 169 - *Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 170 - *Prima applicazione dei procedimenti negoziali*

Art. 171 - *Clausole transitorie di salvaguardia*

Capo VI - Disposizioni economico-finanziarie e finali

Art. 172 - *Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie*

Art. 173 - *Trattamento economico di prima applicazione*

Art. 174 - *Clausola di salvaguardia retributiva*

Art. 175 - *Entrata in vigore*

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e in particolare gli articoli 1, 2 e 6;

Visto l'articolo 8 del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

TITOLO I

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative

Capo I

Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:

- a) ruolo dei vigili del fuoco;
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Capo II

Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 3.

Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco qualificato;
- c) vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 4.

Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.

2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 5.

Nomina a vigile del fuoco

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;

- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di

ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 6.

Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola, esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e

sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 7.

Dimissioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
- e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8.

Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

Art. 9.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori

1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo III
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 10.

Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) capo squadra;
- b) capo squadra esperto;
- c) capo reparto;
- d) capo reparto esperto.

Art. 11.

*Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto*

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle ~~qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto~~, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di

vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 12.

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla successiva lettera b).

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al

comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 13.

Dimissioni dai corsi

1. È dimesso dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

~~c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.~~

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 14.

Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 15.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti

1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 16.

Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
- b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del

medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla successiva lettera b).

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 17.

Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 18.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti

1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo IV

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 19.

Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi;
- c) ispettore antincendi esperto;
- d) sostituto direttore antincendi;
- e) sostituto direttore antincendi capo.

Art. 20.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate.

Art. 21.

Nomina a vice ispettore antincendi

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
 - a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
 - b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).

2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 22.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

Art. 23.

*Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico:
partecipazione al corso di formazione*

1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 24.

*Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione
ed espulsione dal corso di formazione*

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:

- a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;
- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 25.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.

2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato

i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.

Art. 26.

Promozione a ispettore antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 27.

Promozione a ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 28.

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti

1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere

a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 29.

Promozione a sostituto direttore antincendi

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 30.

Promozione a sostituto direttore antincendi capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori

antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 31.

Sostituto direttore antincendi capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni già specificate all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza. In caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V
Altre disposizioni relative al personale
dei ruoli tecnico-operativi

Art. 32.

Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

~~Art. 33.~~

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esamina la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 32, al personale

interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Capo VI

Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente

Art. 34.

Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35.

Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative *sul piano nazionale* del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, *in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della*

Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.

Art. 36.

Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 - a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, ***nell'ambito delle risorse stanziato dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;***
 - b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 - c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 - d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
 - e) i criteri per la mobilità a domanda;
 - f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
 - g) la reperibilità;
 - h) il congedo ordinario e straordinario;
 - i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 - l) i permessi brevi per esigenze personali;
 - m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
 - n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

- o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 37.

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione

economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Art. 38.

Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo *quadriennale* di cui all'articolo 37, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo *quadriennale* di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO II

Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 39.

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:
 - a) ruolo dei direttivi;
 - b) ruolo dei dirigenti.

2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - b) direttore;
 - c) direttore-vice direttore.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) primo dirigente;
 - b) dirigente superiore;
 - c) dirigente generale.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 40.

Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai

compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vice-dirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di *alcune* funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso

tecnico urgente, protezione civile e difesa civile; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

Art. 41.

Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ~~ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.~~

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il *venti* per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore

antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 42.

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, *il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione*, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 43.

Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:
 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
 - c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
 - d) non superano l'esame finale del corso;
 - e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi,

ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Art. 44.

Promozione a direttore-vice

1. La promozione a direttore-vice si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni *e sei mesi* di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 45.

Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vice-dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Art. 46.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 47.

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vice-dirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 48.

Nomina a dirigente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

Art. 49.

*Dirigente generale-capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco*

1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo II
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 50.

*Istituzione e articolazione dei ruoli professionali
dei direttivi e dei dirigenti medici*

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:
 - a) ruolo dei direttivi medici;
 - b) ruolo dei dirigenti medici.

2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) vice direttore medico;
 - b) direttore medico;
 - c) direttore medico-vice dirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) primo dirigente medico;
 - b) dirigente superiore medico.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 51.

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:
 - a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;

- b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
- c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
- d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
- e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni e integrazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;
- f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
- g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
- i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;
- l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;
- m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
- n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
- o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.

2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tal caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

Art. 52.

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici è preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico-vice dirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 53.

Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il *venti* per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.

Art. 54.

Periodo di prova e nomina a vice direttore medico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del

relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 55.

Promozione a direttore medico

1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 56.

Promozione a direttore medico-vice dirigente

1. La promozione a direttore medico-vice dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni *e sei mesi* di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 57.

Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vice-dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Art. 58.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo III
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

Art. 59.

*Istituzione e articolazione dei ruoli professionali
dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi*

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
 - a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
 - b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) vice direttore ginnico-sportivo;
 - b) direttore ginnico-sportivo;
 - c) direttore ginnico-sportivo-vice dirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) primo dirigente ginnico-sportivo;
 - b) dirigente superiore ginnico-sportivo.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 60.

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:
 - a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore

di propria competenza, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;
- c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;
- d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza.
- e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.

Art. 61.

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vice direttore partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle

attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 62.

Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le

forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione delle graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il *venti* per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.

Art. 63.

Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui

hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 64.

Promozione a direttore ginnico-sportivo

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 65.

Promozione a direttore medico-vice dirigente

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vice dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni *e sei mesi* di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 66.

Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vice-dirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Art. 67.

Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo IV
Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 68.

Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, *ivi compresi quelli di particolare rilevanza*. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

~~2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.~~

Art. 69.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine *di tre anni per i dirigenti generali* e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore

a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.

5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 70.

Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

- a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente.
- b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.

6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

7. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

Art. 71.

Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vice-dirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

- a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;
- b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
- c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 72.

Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli

dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.

Art. 73.

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69 del presente decreto.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto

da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*".

Art. 74.

Collocamento in disponibilità

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 75.

Collocamento in disponibilità a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Art. 76.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 77.

Retribuzione di rischio e di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 78.

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

- a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
- b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 79.

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto *sedici* anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale; dopo *ventisei* anni di effettivo servizio.

2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo *ventisei* anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

Art. 80.

Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 81.

Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative *sul piano nazionale* del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 82.

Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 - a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, *nell'ambito delle risorse stanziato dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati*;
 - b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 - c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 - d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;
 - e) il congedo ordinario e straordinario;
 - f) la reperibilità;
 - g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 - h) i permessi brevi per esigenze personali;
 - i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
 - l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
 - m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
 - n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
 - o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 - p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 83.

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Art. 84.

Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo *quadriennale* di cui all'articolo 83, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo *quadriennale* di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO III

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Capo I

Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

Art. 85.

Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:

- a) ruolo degli operatori;
- b) ruolo degli assistenti;
- c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
- d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
- e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
- f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Capo II Ruolo degli operatori

Art. 86.

Articolazione del ruolo degli operatori

1. Il ruolo degli operatori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) operatore;
- b) operatore tecnico;
- c) operatore professionale;
- d) operatore esperto.

2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 87.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.

Art. 88.

Accesso al ruolo degli operatori

1. *Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene*

mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali,

purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

Art. 89.

Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Capo III Ruolo degli assistenti

Art. 90.

Articolazione del ruolo degli assistenti

1. Il ruolo degli assistenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) assistente;
- b) assistente capo.

2. In relazione alla diversità delle mansioni previste, le qualifiche assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 91.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti

1. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

Art. 92.

Immissione nel ruolo degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:
 - a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;
 - b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla successiva lettera b).

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 93.

Promozione ad assistente capo

1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 94.

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come ~~assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori~~, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo IV

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 95.

Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice collaboratore amministrativo-contabile;
- b) collaboratore amministrativo-contabile;
- c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;
- d) sostituto direttore amministrativo-contabile;
- e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

Art. 96.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.

2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono

collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

Art. 97.

*Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili*

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova ~~preliminare~~ di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 98.

Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.

Art. 99.

Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 100.

Promozione a collaboratore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 101.

Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 102.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti

1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 103.

Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 104.

Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 105.

Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto già specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute

negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V
Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

Art. 106.

*Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici*

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice collaboratore tecnico-informatico;
- b) collaboratore tecnico-informatico;
- c) collaboratore tecnico-informatico esperto;
- d) sostituto direttore tecnico-informatico;
- e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.

Art. 107.

*Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori
e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

Art. 108.

*Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici*

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 109.

Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

~~4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.~~

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.

Art. 110.

Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 111.

Promozione a collaboratore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 112.

Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 113.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti

1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 114.

Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 115.

Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 116.

Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»

1. Ai *sostituti direttori* tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza.

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VI
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

Art. 117.

Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;
- b) funzionario amministrativo-contabile direttore;
- c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore.

Art. 118.

*Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
funzionari amministrativo-contabili direttori*

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vice direttore, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

Art. 119.

Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,

scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

4. Nel concorso il *venti* per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.

Art. 120.

Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari amministrativo-contabili vice direttori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 121.

Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vice direttori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 122.

Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le

modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 123.

*Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari
amministrativo-contabili direttori-vice-dirigenti*

1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vice-dirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VII
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

Art. 124.

Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;
- b) funzionario tecnico-informatico direttore;
- c) funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore.

Art. 125.

*Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei funzionari tecnico-informatici direttori*

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, attività di elevata responsabilità in materie tecniche e informatiche; cura la ~~progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da~~ professionalità inferiori; svolge attività di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale è assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vice direttore, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate

conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

Art. 126.

Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- b) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al

comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

4. Nel concorso il *venti* per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.

Art. 127.

Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del

funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 128.

Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttore tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 129.

Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 130.

*Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari
tecnico-informatici direttori-vice-dirigenti*

1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vice-dirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VIII
Procedimento negoziale

Art. 131.

Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.

Titolo IV
Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

Capo I
Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione
e l'estinzione del rapporto di impiego

Art. 132.

Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

- a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.

2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

Art. 133.

Comando e collocamento fuori ruolo

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo

presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.

2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni di attuazione.

Art. 134.

Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al

termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindi giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico

correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno *ad personam* corrisposto nel precedente transito.

Art. 135.

Riammissione in servizio

1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 136.

Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo

1 Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Capo II
Altre disposizioni comuni

Art. 137.

Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 138.

*Diritti e doveri del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco*

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.

2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 139.

Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) rimprovero orale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
- f) destituzione con preavviso;
- g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
- b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;
- c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

- d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
- e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
- f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
- g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 140.

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 141.

Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 142.

Formazione del personale

1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul

trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 143.

Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 144.

Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici è ammesso a

prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Titolo V
Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della
banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I

Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi

Art. 145.

*Accesso ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco*

1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

- a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto;
- b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;
- c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

- d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
- e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

Art. 146.

Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

- a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
- d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

di cui al comma 2, lettera c) è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 147.

Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Capo II
Disposizioni relative al personale della banda musicale

Art. 148.

*Reclutamento e sopravvenuta inidoneità
del personale della banda musicale*

1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.

Titolo VI

Norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali

Capo I

Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
che espleta funzioni tecnico-operative

Art. 149.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 150.

*Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto*

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.

6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto

nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18.

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 151.

Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento è effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

2. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il

maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 152.

Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento

nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo dall'anzianità di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 153.

Concorsi straordinari

~~1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.~~

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.

servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 162.

*Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori
e dei sostituti direttori amministrativo-contabili*

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105, assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianità di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 163.

Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi

1. Tra i ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui è inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d).

2. Il personale di cui comma 1 continua ad espletare le funzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, per il profilo di provenienza.

3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e). In relazione al livello superiore di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di essere corrisposto il trattamento economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1, sono rese indisponibili due unità nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

Art. 164.

*Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori
e dei sostituti direttori tecnico-informatici*

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente

decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo.

3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 165.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore.

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 166.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), ~~in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,~~ è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto e di direttore informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore.

3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 167.

Concorsi straordinari

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso è indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico

2. Entro novantà giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati, il

primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).

5. Al concorso di cui al comma 1 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti.

6. Ai concorsi di cui al presente articolo non è ammesso il personale che, nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

Capo V
Disposizioni transitorie

Art. 168.

Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori

1. Agli scrutini per merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, è ammesso il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C.

2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 del presente decreto è ridotto a cinque anni.

3. ~~Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a quella di dirigente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data.~~

4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attività svolta nell'anno 2006. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 169.

Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che abbiano maturato dieci anni di anzianità nella qualifica.

2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di anzianità nelle ~~qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco~~, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.

3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarità in atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni dirigenziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 170.

Prima applicazione dei procedimenti negoziali

1. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonché le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 171.

Clausole transitorie di salvaguardia

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alle nomine e alle promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, *nonché le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332*. Il personale e gli altri soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sono inquadrati secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e inquadrato nei ruoli istituiti dal presente decreto è riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianità di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianità di servizio da riconoscersi ai sensi del periodo precedente è individuato con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo VI

Disposizioni economico-finanziarie e finali

Art. 172.

Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie

1. Le risorse stanziare dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005 e quelle previste dall'articolo 8 del decreto legge del 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al personale, comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D, assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto. In relazione alla abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione è riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.

2. *A decorrere dal 2006* le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto legge n. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 173.

Trattamento economico di prima applicazione

1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.

Art. 174.

Clausola di salvaguardia retributiva

1 . Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 175.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

Tabella A
(richiamata dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative		Dotazione organica
<i>Ruolo dei vigili del fuoco</i>		<i>17.143</i>
Qualifiche	vigile del fuoco	17.143
	vigile qualificato	
	vigile esperto	
	vigile coordinatore	
<i>Ruolo dei capi squadra e capi reparto</i>		<i>11.032</i>
Qualifiche	capo squadra	8.410
	capo squadra esperto	
	capo reparto	2.622
	capo reparto esperto	
<i>Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori</i>		<i>1.663</i>
Qualifiche	vice ispettore antincendi	1.326
	ispettore antincendi	
	ispettore antincendi esperto	
	sostituto direttore antincendi	337
	sostituto direttore antincendi capo	

Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica
<i>Ruolo dei direttivi</i>		591
Qualifiche	vice direttore	591
	direttore	
	direttore vicedirigente	
<i>Ruolo dei dirigenti</i>		182
Qualifiche	primo dirigente	124
	dirigente superiore	35
	dirigente generale	23
<i>Ruolo dei direttivi medici</i>		25
Qualifiche	vice direttore medico	25
	direttore medico	
	direttore medico-vicedirigente	
<i>Ruolo dei dirigenti medici</i>		3
Qualifiche	primo dirigente medico	2
	dirigente superiore medico	1
<i>Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo</i>		11
Qualifiche	vice direttore ginnico-sportivo	11
	direttore ginnico-sportivo	
	direttore ginnico-sportivo-vicedirigente	
<i>Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo</i>		2
Qualifiche	primo dirigente ginnico-sportivo	1
	dirigente superiore ginnico-sportivo	1

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
<i>Ruolo degli operatori</i>		<i>1.384</i>
Qualifiche	operatore	1.384
	operatore tecnico	
	operatore professionale	
	operatore esperto	
<i>Ruolo degli assistenti</i>		<i>500</i>
Qualifiche	assistente	500
	assistente capo	
<i>Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili</i>		<i>1.400</i>
Qualifiche	vice collaboratore amministrativo-contabile	1.235
	collaboratore amministrativo-contabile	
	collaboratore amministrativo-contabile esperto	
	sostituto direttore amministrativo-contabile	165
	sostituto direttore amministrativo-contabile capo	
<i>Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici</i>		<i>547</i>
Qualifiche	vice collaboratore tecnico-informatico	467
	collaboratore tecnico-informatico	
	collaboratore tecnico-informatico esperto	
	sostituto direttore tecnico-informatico	50
	sostituto direttore tecnico-informatico capo	

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
<i>Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili</i>		<i>180</i>
Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile vice direttore	150
	funzionario amministrativo-contabile direttore	
	funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore	30
<i>Ruolo dei funzionari tecnico-informatici</i>		<i>40</i>
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico vice direttore	38
	funzionario tecnico-informatico direttore	
	funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore	2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

34.673

Tabella B
(richiamata dagli articoli 40, commi
3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)

**Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili**

Dirigenti

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e vice capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa con funzioni vicarie; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	35	Comandante provinciale dei vigili del fuoco delle sedi metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e delle sedi capoluogo di regione; vice direttore centrale nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; capo ufficio di staff dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio ispettivo aeroportuale nell'ambito dell'Ufficio centrale ispettivo del

		Dipartimento; dirigente dell'Istituto superiore antincendi; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di organi costituzionali.
Primo dirigente	124	Comandante provinciale dei vigili del fuoco; vice comandante provinciale dei vigili del fuoco di sede di particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di staff, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno.

Dirigenti medici

Primo dirigente medico	2	Dirigente, nell'ambito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura sanitaria.
Dirigente superiore medico	1	Capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura sanitaria.

Dirigenti ginnico-sportivi

Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico-sportiva.
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico-sportiva.

**Stipendio tabellare del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco**

**Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta
funzioni tecnico-operative**

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO
vigile del fuoco	15.686,12
vigile del fuoco qualificato	16.156,70
vigile del fuoco esperto	16.313,56
vigile del fuoco coordinatore	16.470,43
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	16.619,44

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO
capo squadra	17.019,44
capo squadra esperto	17.176,30
capo squadra esperto con scatto convenzionale	17.325,32
capo reparto	17.474,34
capo reparto esperto	17.725,32
capo reparto esperto con scatto convenzionale	17.874,33

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO
vice ispettore	17.254,73
ispettore antincendi	18.039,04
ispettore antincendi esperto	18.352,76
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	18.501,78
sostituto direttore antincendi	18.666,48
sostituto direttore antincendi capo	19.921,37
sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto»	21.795,86

Ruoli dei direttivi e dirigenti

Ruolo dei direttivi

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore	18.666,48
direttore	19.921,37
direttore vicedirigente	21.795,86
direttore vicedirigente con scatto <i>16 anni</i>	<i>22.039,00</i>
direttore vicedirigente con scatto <i>26 anni</i>	<i>22.195,86</i>

Ruolo dei dirigenti

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente	33.371,06
primo dirigente con scatto <i>26 anni</i>	<i>33.600,00</i>
dirigente superiore	33.800,00
dirigente generale	42.700,66

Ruoli dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore medico	18.666,48
direttore medico	19.921,37
direttore medico-vice dirigente	21.795,86
direttore medico-vice dirigente con scatto <i>16 anni</i>	22.039,00
direttore medico-vice dirigente con scatto <i>26 anni</i>	22.195,86

Ruolo dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente medico	33.371,06
primo dirigente medico con scatto <i>26 anni</i>	33.600,00
dirigente superiore medico	33.800,00

Ruoli dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO
vice direttore ginnico-sportivo	18.666,48
direttore ginnico-sportivo	19.921,37
direttore ginnico-sportivo-vice dirigente	21.795,86
direttore ginnico-sportivo-vice dirigente con scatto <i>16 anni</i>	22.039,00
direttore ginnico-sportivo-vice dirigente con scatto <i>26 anni</i>	22.195,86

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO
primo dirigente ginnico-sportivo	33.371,06
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto <i>26 anni</i>	33.600,00
dirigente superiore ginnico-sportivo	33.800,00

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Ruolo degli operatori

QUALIFICA	STIPENDIO
operatore	14.823,38
operatore tecnico	15.058,66
operatore professionale	15.686,12
operatore esperto	16.156,70

Ruolo degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO
assistente	17.019,44
assistente capo	17.176,30
assistente capo con scatto convenzionale	17.325,32

**Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili**

QUALIFICA	STIPENDIO
vice collaboratore amministrativo-contabile	16.619,44
collaboratore amministrativo-contabile	17.411,59
collaboratore amministrativo-contabile esperto	17.882,18
collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	18.031,19
sostituto direttore amministrativo-contabile	18.666,48
sostituto direttore amministrativo-contabile capo	19.921,37
sostituto direttore amministrativo- contabile capo con scatto convenzionale «esperto»	21.795,86

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

QUALIFICA	STIPENDIO
vice collaboratore tecnico-informatico	16.619,44
collaboratore tecnico-informatico	17.411,59
collaboratore tecnico-informatico esperto	17.882,18
collaboratore tecnico informatico esperto con scatto convenzionale	18.031,19
sostituto direttore tecnico-informatico	18.666,48
sostituto direttore tecnico- informatico capo	19.921,37
sostituto direttore tecnico-informatico capo con scatto convenzionale «esperto»	21.795,86

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

QUALIFICA	STIPENDIO
funzionario amministrativo-contabile vice direttore	18.666,48
funzionario amministrativo-contabile direttore	19.921,37
funzionario amministrativo-contabile direttore- vicedirigente	21.795,86
funzionario amministrativo-contabile direttore- vicedirigente con scatto convenzionale	21.944,88

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

QUALIFICA	STIPENDIO
funzionario tecnico-informatico vice direttore	18.666,48
funzionario tecnico-informatico direttore	19.921,37
funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	21.795,86
funzionario tecnico-informatico direttore- vicedirigente con scatto convenzionale	21.944,88

Tabella D
(richiamata dall'articolo 172, comma 1)

**Emolumento una tantum corrisposto al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per gli anni 2004 e 2005**

**Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che
espleta funzioni tecnico -operative**

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	UNA TANTUM
vigile del fuoco	1.807,88
vigile scelto	1.424,43
vigile esperto	1.296,61
vigile superiore	1.168,79
vigile superiore con scatto convenzionale	--

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	UNA TANTUM
capo squadra	1.422,92
capo squadra esperto	1.295,10
capo squadra esperto con scatto convenzionale	1.173,68
capo reparto	1.595,49
capo reparto esperto	1.390,98
capo reparto esperto con scatto convenzionale	1.269,55

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

QUALIFICA	UNA TANTUM
vice ispettore antincendi	--
ispettore antincendi	--
ispettore antincendi esperto	<i>879,70</i>
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	--
sostituto direttore antincendi	<i>1.321,06</i>
sostituto direttore antincendi capo	<i>1.527,43</i>
sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto»	<i>1.554,37</i>

Ruoli dei direttivi

Ruolo dei direttivi

QUALIFICA	UNA TANTUM
vice direttore	1.321,06
direttore	1.527,43
direttore vicedirigente	1.554,37
direttore vicedirigente con scatto <i>16 anni</i>	1.356,09
direttore vicedirigente con scatto <i>26 anni</i>	1.228,45

Ruolo dei direttivi medici

QUALIFICA	UNA TANTUM
vice direttore medico	--
direttore medico	1.527,43
direttore medico-vicedirigente	1.554,37
direttore medico-vicedirigente con scatto <i>16 anni</i>	1.356,09
direttore medico-vicedirigente con scatto <i>26 anni</i>	--

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	UNA TANTUM
vice direttore ginnico-sportivo	--
direttore ginnico-sportivo	1.527,43
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente	1.554,37
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente con scatto <i>16 anni</i>	1.356,09
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente con scatto <i>26 anni</i>	1.228,45

**Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche**

Ruolo degli operatori

QUALIFICA	UNA TANTUM
operatore	<i>1.807,58</i>
operatore tecnico	<i>1.615,74</i>
operatore professionale	<i>1.807,88</i>
operatore esperto	<i>1.424,43</i>

Ruolo degli assistenti

QUALIFICA	UNA TANTUM
assistente	<i>1.422,92</i>
assistente capo	<i>1.295,10</i>
assistente capo con scatto convenzionale	<i>1.173,68</i>

**Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili**

QUALIFICA	UNA TANTUM
vice collaboratore amministrativo contabile	--
collaboratore amministrativo contabile	--
collaboratore amministrativo contabile esperto	--
collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	--
sostituto direttore amministrativo-contabile	<i>1.321,06</i>
sostituto direttore amministrativo-contabile capo	<i>1.527,43</i>
sostituto direttore amministrativo-contabile capo con scatto convenzionale «esperto»	<i>1.554,37</i>

**Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici**

QUALIFICA	UNA TANTUM
vice collaboratore tecnico-informatico	--
collaboratore tecnico-informatico	--
collaboratore tecnico-informatico esperto	--
collaboratore tecnico informatico esperto con scatto convenzionale	--
sostituto direttore tecnico informatico	1.321,06
sostituto direttore tecnico informatico capo	1.527,43
sostituto direttore tecnico informatico capo con scatto convenzionale «esperto»	--

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

QUALIFICA	UNA TANTUM
funzionario amministrativo-contabile vice direttore	<i>1.321,06</i>
funzionario amministrativo-contabile direttore	<i>1.527,43</i>
funzionario amministrativo-contabile direttore-vice dirigente	<i>1.554,37</i>
funzionario amministrativo-contabile direttore-vice dirigente con scatto convenzionale	--

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

QUALIFICA	UNA TANTUM
funzionario tecnico-informatico vice direttore	<i>1.321,06</i>
funzionario tecnico-informatico direttore	<i>1.527,43</i>
funzionario tecnico-informatico direttore-vice dirigente	--
funzionario tecnico-informatico direttore-vice dirigente con scatto convenzionale	--

